

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	15
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	21
DIFESA (IV)	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
FINANZE (VI)	»	44
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	56
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	66
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	70
AFFARI SOCIALI (XII)	»	76
AGRICOLTURA (XIII)	»	95
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	103

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-FareItalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	117
<i>INDICE GENERALE</i>	»	118

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 21 dicembre 2011.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.55 alle 15.15, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare; ha, inoltre, esaminato la posizione di un deputato ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Sul processo verbale	4
Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Sul processo verbale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) chiarisce che nella seduta di ieri non aveva inteso sminuire il danno patrimoniale che l'operazione del centro commerciale ha cagionato all'UNICREDIT, che è stato pur sempre superiore al milione di euro, ma solo evidenziare che la complessa gestione dell'erogazione del finanziamento, connotata da elementi pretesamente illeciti e addebitata all'onorevole Cosentino, non ha poi raggiunto l'obiettivo che si proponeva.

Roberto CASSINELLI (PdL) chiarisce che nella seduta di ieri, quando ha fatto riferimento all'esigenza che la Giunta verifici la sussistenza delle necessità cautelari, intendeva tale verifica nell'ambito della ricerca di un eventuale *fumus persecutionis*.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, prende atto delle precisazioni rese.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che proprio stamane l'onorevole Cosentino ha fatto pervenire copie di sue istanze volte allo svolgimento di dichiarazioni spontanee innanzi all'autorità giudiziaria di Napoli. Le istanze di cui è pervenuta copia sono datate rispettivamente 21 ottobre 2008, 12 novembre 2008 e 23 ottobre 2009. Si tratta di istanze relative all'inchiesta nell'ambito della quale è pervenuta la domanda di arresto nel 2009, inerenti quindi al procedimento di cui la Camera ebbe ad occuparsi due anni fa. L'onorevole Cosentino ha altresì depositato i verbali di interrogatorio dei coindagati Cristofaro Zara, Nicola Di Caterino e Alfredo Protino. Copia del materiale è stata consegnata immediatamente al relatore ed è a disposizione dei membri della Giunta.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, intende rimarcare il fatto, a suo avviso molto significativo, che le tre istanze volte allo svolgimento di dichiarazioni spontanee fatte pervenire alla Giunta dall'onorevole

Cosentino non hanno avuto seguito. Sebbene tali istanze siano formalmente riferite al procedimento penale di cui la Camera si è già occupata in passato, esse rivestono comunque una notevole importanza con riferimento al procedimento in esame, essendo quest'ultimo legato al primo da un rapporto di stretta connessione. È infatti richiamato nel merito il contenuto delle dichiarazioni rese nell'ambito della precedente inchiesta. Sottolinea inoltre come nella richiesta della custodia cautelare non vi sia alcun cenno alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coindagati Cristofaro Zara, Nicola Di Caterino e Alfredo Protino, che invece avrebbero dovuto trovare un adeguato riscontro. In particolare, ritiene che dovevano essere approfondite le dichiarazioni del Protino circa l'incontro avvenuto nella sede dell'UNICREDIT. La partecipazione dell'onorevole Cosentino in tale sede, infatti, sarebbe stata, secondo gli inquirenti, indispensabile ai fini del rilascio del finanziamento. Sicché la versione del Protino su tale incontro – che scagiona completamente il deputato Cosentino – assume un rilievo centrale; senza contare che i magistrati su tale circostanza non hanno neanche sentito l'onorevole Cesaro. Ritiene che nell'ordinanza di custodia cautelare non sia stato dato adeguato rilievo alle deposizioni dello Zara, il quale ha dichiarato che il succitato incontro è stato organizzato esclusivamente per ragioni elettorali promosse dal Santocchio, che aveva interesse ad arrivare a Cosentino per accreditarsi sul piano politico. Anche le dichiarazioni del Di Caterino smentiscono totalmente il preteso ruolo chiave svolto dall'onorevole Cosentino nella vicenda legata alla realizzazione del centro commerciale: rileva con sorpresa come nell'ordinanza non vi sia il minimo accenno a tali profili. Riferendosi poi all'ordine dei lavori della Giunta, sottolinea l'importanza della documentazione fatta pervenire dall'onorevole Cosentino ai fini delle conclusioni che ha già rassegnato nella seduta del 14 dicembre 2011, non credendo necessario estendere i tempi già concordati per l'esame della domanda.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come le copie delle richieste di audizione spontanea oggi esibite si riferiscano al vecchio procedimento e non al nuovo. Pone l'accento inoltre sulla possibilità prevista dall'articolo 374 del codice di procedura penale, per l'indagato, di presentarsi direttamente al pubblico ministero, senza formalità. Non comprende poi i rilievi del relatore inerenti alle pretese manchevolezze dell'ordinanza di custodia cautelare, la quale non avrebbe preso in considerazione gli interrogatori dei coindagati. La circostanza, viceversa, si spiega per ovvi motivi cronologici, essendo costoro stati tratti in arresto il 6 dicembre e interrogati il 10 dicembre, dopo la stesura dell'ordinanza cautelare eseguita nei loro confronti.

Vincenzo D'ANNA (PT) ritiene utile segnalare ai membri della Giunta che dal quotidiano « *Il Mattino* » di oggi risulta che l'onorevole Cosentino è stato sentito ieri dall'autorità giudiziaria di Napoli.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) crede che i rilievi del relatore non cambino la situazione: se vi sono dei coindagati che rendono dichiarazioni a discarico dell'onorevole Cosentino, vi sono altresì persone indagate che ne rendono a suo carico. Non è dunque nella sola qualità di indagato o di coindagato che si può ricercare la credibilità di un dichiarante, rimanendo tale profilo attribuito al libero convincimento del giudice. Inoltre, dal momento che l'onorevole Cosentino è stato ascoltato dall'autorità giudiziaria, gli pare venire a cadere uno degli elementi in cui si sostanzierebbe il *fumus persecutionis* nei suoi confronti.

Mario PEPE (Misto-R-A), apprezzata l'onestà intellettuale del deputato Maurizio Turco, che si è pentito di aver votato in favore dell'arresto di Alfonso Papa, constata come il Parlamento viva in un clima da « cittadella assediata », dalla magistratura, da un lato, e dalla stampa e dall'opinione pubblica dall'altro. A suo avviso,

la domanda in esame rappresenta un ulteriore tentativo di persecuzione messo in atto dai giudici nell'ambito di un contesto politico profondamente mutato rispetto a quello nel quale venne avanzata la precedente richiesta che fu respinta dalla Camera.

Conosce personalmente alcuni indagati nel procedimento nel quale è coinvolto l'onorevole Cosentino in ragione del ruolo di commissario provinciale di Forza Italia da lui svolto nella provincia di Salerno. A tal proposito, dichiara che il dottor Zara è un brillante funzionario dell'UNICREDIT, marito di un importante magistrato della zona, la dottoressa Chirico: gli sembra inverosimile che una simile persona possa avere interesse a fare affari con i casalesi. Rammenta inoltre che l'ufficio dello Zara era un punto di riferimento per gli imprenditori locali che, all'epoca cui si riferiscono i fatti, si rivolgevano a lui più per pratiche relative al recupero crediti, materia in cui è specializzato, che per ottenere finanziamenti. Il Santocchio, altro coindagato, è cognato dello Zara, nonché stimato avvocato con la passione della politica: questi infatti è stato uno dei fondatori di Forza Italia nella provincia di Salerno, candidato alle regionali del 1995 e suo valido collaboratore. Con il suo intervento si augura di aver fornito alla Giunta elementi di conoscenza e di valutazione utili a scongiurare il rischio che alcuni colleghi aderiscano al « teorema » della presunzione di colpevolezza dell'onorevole Cosentino, che sarebbe applicabile allora anche agli altri esponenti politici che, come lui, si trovano ad operare in certe zone del Paese, per il solo fatto di vivere in zone del paese con una forte connotazione camorristica.

Federico PALOMBA (IdV), a proposito dell'ultima affermazione dell'onorevole Mario Pepe, lo invita ad attenersi strettamente alle dichiarazioni da lui rese nella precedente seduta, nella quale aveva evidenziato gli elementi che gli sembrano sostanziare le prove del concorso morale dell'onorevole Cosentino nella commissione dei reati per i quali è imputato.

Peraltro, giudica inesatta la ricostruzione del pensiero del collega Turco: questi non si è affatto pentito di aver votato a favore dell'arresto di Alfonso Papa, ma ha solo puntualizzato che – pur rimanendo convinto di quella scelta nella situazione allora data – con il senno di poi avrebbe svolto valutazioni parzialmente diverse. Alla luce del supplemento di relazione doverosamente svolto dall'onorevole Paniz, ritiene che l'intero quadro accusatorio sia sostanzialmente confermato. Preso altresì atto che nessuno chiede di prolungare i tempi di esame della domanda in titolo, ribadisce che voterà contro la proposta del relatore.

Vincenzo D'ANNA (PT), parlando per una breve precisazione, espone che l'interrogatorio dell'onorevole Cosentino sarebbe durato quattro ore e mezza e avrebbe avuto, stando alle notizie di stampa, ad oggetto solo due episodi a fronte dei numerosi capi di accusa che lo riguardano. Si domanda se ciò non sia indizio della propensione di una certa parte della magistratura all'uso della carcerazione preventiva come strumento per condizionare l'inquisito. Evidenzia inoltre come il caso Cosentino venga già strumentalizzato in sede locale a fini politici da parte di alcune forze avverse al Popolo della Libertà.

Jole SANTELLI (PdL) contesta quanto ascoltato dai colleghi Lo Presti e Palomba, stante l'ovvia identità sostanziale tra il materiale sottoposto oggi all'esame della Giunta e quello inviato a supporto della domanda di arresto avanzata nel 2009. La diversità fra i procedimenti dovrebbe invece risultare da fatti nuovi, oggetto di precise contestazioni penali, le quali invece mancano del tutto. D'altronde lo stesso giudice per le indagini preliminari ammette che si tratta degli stessi fatti, coevi a quelli già considerati nella precedente richiesta cautelare, semplicemente reinterpretati e ricostruiti secondo un nuovo contesto. La realtà è che, fiutando l'aria, i magistrati pensano di poter ottenere nel dicembre 2011 quello che non gli fu consentito nel dicembre 2009.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché stanno per avere inizio votazioni nominali in Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 15.30 o comunque al termine delle predette votazioni, restando inteso che l'esame della domanda si concluderà, secondo le intese già intercorse, nel pomeriggio.

La seduta sospesa alle 10.10 è ripresa alle 15.35.

Vincenzo D'ANNA (PT), parlando sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame sia rinviato per consentire a tutti i membri di compulsare col tempo sufficiente la documentazione oggi pervenuta dal deputato Cosentino.

Federico PALOMBA (IdV) trova scorretta la proposta che ha appena ascoltato, alla luce dell'unanime accordo di concludere l'esame oggi, confermato ancora stamane.

Donatella FERRANTI (PD) è contraria a qualsiasi ipotesi di rinvio e si dichiara pronta a continuare la discussione fino a sera inoltrata.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) trova inopportuna l'ipotesi di un rinvio, al più accetterebbe di concludere l'esame domani.

Maurizio PANIZ (PdL) osserva che sarebbe ragionevole rinviare il voto almeno al termine dell'audizione in corso presso la Commissione Giustizia del Ministro Severino, cui stanno partecipando diversi componenti.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, precisato che non vi è gerarchia o precedenza tra i lavori dei vari organismi parlamentari che hanno compiti referenti, dà la parola sul merito al deputato Maurizio Turco. Nel frattempo si augura che sopraggiungano i deputati impegnati nella Commissione Giustizia.

Maurizio TURCO (PD) ha consultato nel poco tempo che ha avuto a disposizione i documenti presentati oggi dal deputato Cosentino. Cita alcuni passaggi dell'interrogatorio del coindagato Zara, a suo avviso particolarmente significativi. Ad esempio, con riferimento a Mauro La Rocca, emerge che, avendo questi ottenuto le attestazioni necessarie per curare la costruzione di una caserma dei Carabinieri, egli dovrebbe essere difficilmente ritenuto un colluso con la camorra, salvo ad estendere le indagini a chi quelle attestazioni gli ha rilasciato. Peraltro osserva che l'interrogatorio reso dal La Rocca dopo il suo arresto ha contenuti analoghi a quello reso in precedenza, sicché non si spiega per quale motivo il magistrato, nell'ordinanza custodiale, non vi abbia fatto riferimento.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP), interrompendo, sottolinea che La Rocca è anch'egli ristretto in custodia cautelare.

Maurizio TURCO (PD) replica di non aver fatto riferimento al La Rocca come a una persona di specchiata moralità ma solo al fatto che questi godesse di credenziali imprenditoriali con la pubblica amministrazione. Quanto poi all'incontro avvenuto nella sede dell'UNICREDIT, al quale ha preso parte il deputato Cosentino, lo Zara – presunto complice e accusatore del Cosentino stesso – ha dichiarato che nella circostanza non si affrontò il tema del centro commerciale.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Maurizio PANIZ (PdL), Antonino LO PRESTI (FLpTP), Donatella FERRANTI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che sulla proposta di rinvio dell'esame del deputato D'Anna darà la parola a un deputato a favore e a uno contro.

Francesco Paolo SISTO (PdL), parlando a favore, richiama l'attenzione dei componenti sul fatto che non si tratta di una

mera questione politica, ma della libertà personale di un deputato. L'esame quindi non può essere costretto in spazi angusti e ciascun membro della Giunta deve essere messo in grado di chiarire il proprio pensiero e di fare appello alla propria coscienza. La documentazione oggi pervenuta non è poi l'unico materiale integrativo di cui si dovrebbe tener conto, essendo noto dai giornali – come accennato stamane dal collega D'Anna – che il Cosentino ha reso un interrogatorio presso l'autorità giudiziaria, i contenuti del quale non sono parificabili alla deposizione presso la Giunta avvenuta il 15 dicembre scorso.

Federico PALOMBA (IdV), parlando contro, rimarca la scorrettezza dei colleghi del gruppo del Popolo della Libertà, nessuno dei quali, neanche stamane, aveva proposto un rinvio. Inoltre, il deputato Cosentino avrebbe avuto tutto il tempo di depositare nei giorni scorsi documenti integrativi, e non solo il giorno della votazione in Giunta, senza contare che le sue istanze di essere ascoltato dalla magistratura afferiscono alla vecchia inchiesta e quindi sono del tutto ininfluenti sull'esame odierno.

La Giunta, per 11 voti a 10, approva la proposta di rinvio dell'onorevole D'Anna.

Dopo ulteriori interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Marilena SAMPERI (PD), Maurizio PANIZ (PdL), Antonino LO PRESTI (FLpTP) e Antonio LEONE (PdL), Federico PALOMBA (IdV) dichiara che abbandonerà i lavori della Giunta.

(Il deputato Palomba si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché il termine regolamentare di trenta giorni per l'esame in sede referente della domanda in titolo verrà a scadere il 5 gennaio 2012, constatata l'unanimità dei presenti, avverte che chiederà al Presidente della Camera che il predetto termine sia prorogato al 10 gennaio 2012, restando inteso che in tale data, alle ore 14, si procederà alla sola votazione sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore, onorevole Paniz, mentre eventuali ulteriori dichiarazioni di voto, redatte per iscritto, saranno depositate presso la presidenza. Avverte altresì che chiederà al Presidente della Camera di iscrivere la conseguente relazione all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta utile con votazioni della medesima settimana.

(Così rimane stabilito).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, nell'augurare ai componenti serene festività natalizie, ricorda che sul ruolo della Giunta risultano ancora le richieste di acquisizione dei tabulati dell'onorevole Papa, relativamente alle utenze da lui non ruscate, di utilizzazione delle intercettazioni dell'ex deputato Di Giandomenico e di perquisizione domiciliare del deputato Labocchetta. Pendono altresì varie richieste d'insindacabilità. Questi argomenti verranno trattati alla ripresa, intendendosi pertanto anche richiesta al Presidente della Camera la proroga al 20 gennaio 2012 del termine dei 30 giorni per la questione concernente il collega Labocchetta (relatrice Santelli), che scadrà il 29 dicembre prossimo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 16.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 10

ALLEGATO (*Documento finale approvato*) 12

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare (*Seguito dell'esame e rinvio*) 11

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

AUDIZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*)

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pierguido VANALLI (LNP), Gianclaudio BRESSA (PD), Emanuele FIANO (PD), Marco MINITI (PD), Oriano GIOVANELLI (PD), Isabella BERTOLINI (PdL), Mario TASSONE (UdCpTP), Maria Piera PASTORE (LNP), Maria Elena STASI (PT), Linda LANZILLOTTA (Misto-Api), Barbara POLLASTRINI (PD), Roberto ZACCARIA (PD), Roberto GIACHETTI (PD), Salvatore VASSALLO (PD), Renzo LUSETTI (UdCpTP), Giuseppe CALDERISI (PdL) e Sesa AMICI (PD).

Donato BRUNO, *presidente*, considerati gli impegni assunti in precedenza dal ministro, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 16.50.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.
(COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
(COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
(COM(2011)561 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il parere della XIV Commissione sui provvedimenti in oggetto. Presenta quindi una nuova formulazione, elaborata sulla base del dibattito svolto nella precedente seduta, della proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Mario TASSONE (UdCpTP), premesso che il suo gruppo aderisce alla proposta di documento finale del presidente, come riformulata, auspica che quanto prima sia possibile avviare col Governo una riflessione in vista della rivisitazione del sistema di Schengen.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale del presidente, come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 16.55.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, prende atto che non vi sono richieste di intervento.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che sarebbe utile per il dibattito se quanti propongono una riforma costituzionale in materia di province chiarissero in che modo intendono regolare la conseguente riorganizzazione amministrativa, con riferimento ad esempio al trasferimento delle funzioni delle province. Parimenti utile sarebbe se fossero quantificati i risparmi attesi dalle proposte di riforma.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Bilancio, Cultura, Ambiente, Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e di nulla osta da parte della Commissione Lavoro sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. Avverte che la Commissione Difesa non esprimerà il parere e che non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.10.

ALLEGATO

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559 def.)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati:

a) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Governance di Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561def);

b) la proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559def.);

c) la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560def);

visto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati sui predetti atti;

rilevato che:

la proposta di regolamento COM(2011)559 prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione dell'*acquis* di Schengen, di carattere intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex;

un'ulteriore innovazione è prevista all'articolo 4 della medesima proposta di regolamento laddove si prevede che ai fini della verifica della corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen possano essere effettuate visite alle frontiere anche senza preavviso agli Stati membri interessati;

la proposta di regolamento COM(2011)560 modifica radicalmente la disciplina vigente in materia di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del

regolamento (CE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen). Tale disciplina consente attualmente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo massimo di 30 giorni prorogabili per ulteriori 30 giorni, i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In base alle modifiche prospettate dalla proposta di regolamento, la titolarità del potere di ripristinare i controlli non spetterebbe più agli Stati membri ma alle istituzioni europee;

la competenza resterebbe in capo agli Stati membri solo in via eccezionale qualora si richieda un'azione immediata e, in tal caso, la durata del ripristino dei controlli alle frontiere interne non potrebbe superare, ai sensi dell'articolo 25 della proposta di regolamento, i 5 giorni;

la proposta prevede inoltre, all'articolo 26, una procedura specifica di ripristino di controlli alle frontiere interne per decisione della Commissione europea qualora le valutazioni Schengen evidenzino carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne da parte di uno Stato membro, nella misura in cui esse costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello dell'Unione o nazionale;

considerato che:

l'attribuzione alla Commissione europea delle funzioni cui si è fatto riferimento, attualmente spettanti alle autorità nazionali, ha suscitato la reazione negativa di alcuni Stati membri, al punto che le Assemblee parlamentari di diversi Stati membri dell'Unione europea hanno adottato un parere motivato contestando una lesione del principio di sussidiarietà, ritenendo che i singoli paesi sarebbero nella migliore condizione per valutare l'esistenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna e per assumere le conseguenti decisioni;

tenuto, peraltro, conto del fatto che i fenomeni che sono all'origine delle misure prospettate nelle proposte in esame, quali l'immigrazione clandestina e la cri-

minalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni e le capacità di risposta di ciascuno degli Stati membri;

ai fini di un efficace contrasto dei predetti fenomeni non si può, pertanto, prescindere da un'azione coordinata a livello di Unione Europea che coinvolga attivamente le istituzioni e gli organismi competenti, non soltanto nazionali ma anche e soprattutto europei, in modo che gli Stati membri più esposti ai flussi migratori come, per ragioni geografiche, l'Italia, possano avvalersi della concreta solidarietà delle istituzioni europee e di una equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario;

le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione europea per l'adozione delle due proposte sono le più appropriate al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone;

evidenziata infine l'importanza di intervenire, nelle sedi opportune e tenuto conto di quanto previsto dalla recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)750 def., che istituisce lo strumento « Frontiere e visti », al fine di garantire una congrua compartecipazione dell'Unione europea alle spese sostenute da paesi come l'Italia, in considerazione della loro particolare esposizione quali frontiere esterne dell'Unione europea,

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo,

esprime una valutazione positiva sull'insieme dei documenti all'esame, con le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda specificamente la proposta di regolamento COM(2011)559, sembra auspicabile che le

visite di verifica rispondano all'obiettivo di superare le eventuali criticità in uno spirito di collaborazione, piuttosto che a finalità sanzionatorie;

b) per le stesse ragioni, si segnala l'esigenza di chiarire quante volte ciascuno Stato membro possa formare oggetto di visita valutativa nel corso del quinquennio programmatico;

c) per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, si evidenzia la necessità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, presupposti per l'attivazione del meccanismo di ripristino dei controlli. In particolare, allo scopo di evitare incertezze suscettibili di alimentare conflittualità e contenziosi, si dovrebbe fare riferimento a situazioni quali, ad

esempio, quelle connotate dalla stretta inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo;

d) si segnala altresì l'opportunità di prevedere, per il ripristino unilaterale dei controlli, un limite temporale più ampio rispetto ai 5 giorni previsti dalla proposta, considerato in particolare lo sforzo che uno Stato membro deve porre in essere per assicurare il ripristino temporaneo dei controlli in termini organizzativi, amministrativi e di risorse umane;

e) si evidenzia la necessità, al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone, di mantenere le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione per l'adozione delle due proposte in esame.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero
(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 15

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione 16

5-05815 Rao: Sull'attuazione della normativa a tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori 16

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 18

5-05814 Nicola Molteni e Rivolta: Sull'eventuale accorpamento di tre sedi distaccate del
Tribunale di Como 16

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 20

AVVERTENZA 17

AUDIZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO – Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 15.10.

Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni l'onorevole Donatella FERRANTI (PD).

Interviene sull'ordine dei lavori l'onorevole Enrico COSTA (Pdl).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Costa.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Andrea ORLANDO (PD), Angela NAPOLI (FLpTP), Roberto RAO (UdCpTP) e Mario CAVALLARO (PD).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il ministro ed il sottosegretario per la loro presenza e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 16.10

Sui lavori della Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL) facendo riferimento alla circostanza che la Commissione nella giornata di domani, giovedì 22 dicembre 2011, ha come unico punto all'ordine del giorno una interrogazione, evidenzia come, a suo parere, in tal caso non sia applicabile la disciplina in materia di ritenute sulla diaria di soggiorno in ordine alle presenze in Commissione. In particolare, pur trattandosi di una seduta formale della Commissione in sede plenaria, sarebbe ingiustificata la rilevazione delle presenze in quanto la seduta di sindacato ispettivo non consente alcun dibattito in Commissione e, quindi, interventi da parte di deputati diversi dal presentatore dell'interrogazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto di quanto rilevato dall'onorevole Contento, facendo comunque presente che la disciplina definita dall'ufficio di presidenza nella riunione dello scorso 25 ottobre e successivamente comunicata a ciascun deputato dai deputati questori, con lettera dell'8 novembre scorso, non effettua alcuna distinzione tra sedute formali della Commissione in sede plenaria. Per-

tanto, nella seduta di domani, in assenza di nuove decisioni in merito da parte degli organi competenti, procederà alla rilevazione delle presenze in Commissione. Assicura comunque che informerà immediatamente della questione il Presidente della Camera.

Manlio CONTENTO (PdL) ringrazia il presidente Bongiorno per l'attenzione e la sollecitudine.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05815 Rao: Sull'attuazione della normativa a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Roberto RAO (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto RAO (UdCpTP) replicando, prende atto del ritardo, certamente non imputabile al Governo in carica, nell'adozione dei provvedimenti volti a rendere effettiva la normativa introdotta a tutela del mantenimento dei rapporti sociali e familiari dei detenuti. Dopo avere ricordato la particolare attenzione sempre riservata dal proprio gruppo alle problematiche dei detenuti e, in particolare, delle detenute madri, sollecita il Governo ad intervenire in tempi rapidi e con efficacia.

5-05814 Nicola Molteni e Rivolta: Sull'eventuale accorpamento di tre sedi distaccate del Tribunale di Como.

Erica RIVOLTA (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Fa quindi presente che il Governo ha preso atto della richiesta, presentata da numerosi deputati, finalizzata a consentire l'interlocuzione tra le forze politiche e la Commissione consultiva ministeriale per l'attuazione della delega di cui alla legge n. 148 del 2011 in materia di riforma della geografia giudiziaria.

Erica RIVOLTA (LNP) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Evidenzia la particolare importanza del mantenimento delle sedi distaccate di tribunale nella zona del comasco che, costituendo una delle aree più produttive del Paese, è caratterizzata da un forte carico giudiziario. Ricorda, inoltre, come gli uffici giudiziari in questione siano dotati di risorse umane e tecniche ottimizzate. Auspica quindi che la Commissione consultiva ministeriale possa svolgere un lavoro approfondito e basato su una intensa interlocuzione che consenta di tenere adeguatamente conto delle istanze territoriali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-05813 Ferranti: Sui presunti ritardi della trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti del processo sui fatti avvenuti nel luglio 2001 presso la scuola Diaz di Genova.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05815 Rao: Sull'attuazione della normativa a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attenzione del Ministero della Giustizia ai problemi trattamentali dei detenuti si acuisce in modo esponenziale allorché alla condizione di recluso si accompagna quella di genitore.

Invero, le finalità di sensibilizzazione e di umanizzazione delle condizioni carcerarie costituiscono la base portante della legge 21 aprile 2011, n. 62, con cui il legislatore è intervenuto per favorire il rapporto genitoriale tra detenuti e figli minori e per garantire ai reclusi migliori condizioni di vita.

Con il predetto intervento normativo è stato, infatti, ampliato il ricorso agli istituti a custodia attenuata già esistenti (I.C.A.M.) e sono state introdotte nuove strutture denominate « case famiglia protette ».

Quanto alle I.C.A.M., ne è stato esteso l'impiego sia alle detenute madri con prole fino a sei anni, sia ai detenuti padri. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tali istituti potranno essere utilizzati anche per le detenute madri in detenzione domiciliare.

Con riguardo, invece, alle « case famiglia protette », alle stesse potranno essere destinati soggetti sottratti al regime penitenziario, in quanto sottoposti agli arresti domiciliari o alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Si tratta, invero, in entrambi i casi, di istituti pensati dal legislatore per mantenere e recuperare la genitorialità nel corso della detenzione e per far sì che la privazione della libertà per detenute e figli

possa essere attuata con modalità radicalmente innovative, rispetto al circuito penitenziario tipico.

Detto ciò, ritengo doveroso evidenziare che accanto all'I.C.A.M. regolarmente funzionante presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore sin dall'anno 2007, sono di prossima realizzazione diversi altri I.C.A.M. aventi sede a Firenze, Venezia, Roma, Torino e Napoli. Ed infatti, a Firenze è già stato concesso in comodato d'uso un immobile, che sarà ristrutturato con finanziamenti della regione Toscana; a Venezia sono pressoché conclusi i lavori di ristrutturazione di un fabbricato adiacente alla Casa di Reclusione femminile, ritenuto idoneo per la realizzazione di un I.C.A.M.; a Roma è stato individuato un immobile da utilizzare come I.C.A.M. ed è stato definito il protocollo d'intesa tra Provveditorato, regione e comune di Roma, Ente Roma-Natura e garante dei diritti dei detenuti; a Torino è stato già approvato il progetto per la creazione di un I.C.A.M. presso la Casa Circondariale Lo Russo e Cotugno; a Napoli, infine, il Provveditorato sta procedendo in sinergia con la regione Campania per l'individuazione di un immobile da adibire ad I.C.A.M.

Per ciò che concerne, invece, le « case famiglia protette », ricordo che la procedura indicata dal legislatore per l'adozione del decreto da parte del ministro della giustizia presuppone che venga raggiunta una intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali: la pluralità degli interlocutori investiti e l'imprescindibile delicatezza della materia da regolamen-

tate, motivano la maggiore ponderazione e spiegano il superamento del termine normativo, peraltro appena scaduto.

Ad ogni buon conto, voglio segnalare che il Ministero ha già avviato l'esame del provvedimento che dovrà stabilire le ca-

ratteristiche tipologiche della « case famiglia protette » e che, una volta conclusa tale fase, saranno stabiliti i requisiti tecnici, gli *standards* di sicurezza, accesso e vigilanza, necessari per il concreto funzionamento delle predette strutture.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05814 Nicola Molteni e Rivolta: Sull'eventuale accorpamento di tre sedi distaccate del Tribunale di Como.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'Onorevole interrogante ribadendo l'attenzione da sempre riservata da questo Ministero alla funzionalità dell'organizzazione giudiziaria in tutti i suoi molteplici aspetti: l'impegno è lo stesso rappresentato all'onorevole Molteni nella risposta all'atto di sindacato ispettivo da lui menzionato, poiché – come si ebbe modo di dire a suo tempo – ogni intervento relativo all'assetto territoriale degli Uffici giudiziari mira a garantire « una migliore efficacia nell'accesso e nell'erogazione del Servizio giustizia ».

In proposito tengo a ricordare che il Ministro Guardasigilli si è già espresso in tal senso, precisando che l'opera di revisione della geografia giudiziaria sarà in linea con il piano governativo approvato per la salvaguardia dell'economia del Paese, dovendosi realizzare, anche in questo settore, un maggiore risparmio attraverso il miglioramento delle misure adottate in passato e l'applicazione di criteri

oggettivi, comunque parametrati alle specifiche realtà giudiziarie.

Comunico, pertanto, che in ottemperanza alle finalità predette, è stata prontamente costituita una commissione consultiva ministeriale per l'attuazione della delega di cui alla legge n. 148 del 2011, in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Attualmente sono oggetto di ponderata analisi ed attenta valutazione tutti i criteri indicati dalla legge delega, ivi compreso l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro ed il tasso di impatto della criminalità organizzata.

Soltanto all'esito del predetto articolato procedimento – nel quale, vorrei sottolineare, si darà adeguato spazio a tutte le indicazioni provenienti dalle diverse istituzioni territoriali – sarà possibile sottoporre al vaglio delle competenti Autorità politiche gli interventi normativi ritenuti necessari.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di Shady Hamadi, attivista per i diritti umani in Siria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 10.15.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Shady Hamadi, attivista per i diritti umani in Siria.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Shady HAMADI, *attivista per i diritti umani in Siria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Margherita BONIVER (PdL), Matteo MECACCI (PD), Mario BARBI (PD) e Furio COLOMBO, *presidente*.

Shady HAMADI, *attivista per i diritti umani in Siria*, risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e conclusione – Rilievi espressi</i>)	22
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi deliberata dalla Commissione</i>)	25
Sull'ordine dei lavori	23
Elezione di un Segretario	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e conclusione – Rilievi espressi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, presenta una proposta di rilievi, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI valuta favorevolmente la proposta di rilievi formulata dal relatore. Esprime tuttavia una riserva sul rilievo di cui alla lettera d) in ordine al possibile mutamento di *status* del personale del Corpo militare. Rinviando al suo intervento svolto nel corso della precedente seduta, ribadisce che non vi è alcuna preclusione di principio, ma sussistono perplessità sulla concreta percorribilità di una soluzione sulla quale non è stata avviata alcuna concertazione con i settori governativi interessati e che potrebbe dunque richiedere tempi non compatibili con quelli di esercizio della delega. Auspica, dunque, che la possibilità di un futuro superamento dello *status* militare per il suddetto personale sia prefigurato solo ed esclusivamente su base volontaria.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rileva che la proposta formulata dal

relatore non appare determinare alcun percorso precostituito in relazione al personale del Corpo militare, lasciando anzi ampi margini di valutazione all'Esecutivo e alla Commissione di merito cui i rilievi sono indirizzati. In essa semplicemente si indica, tra le possibili forme di inquadramento del personale del Corpo, anche quella di un loro transito nelle Forze armate o nel personale civile della Croce Rossa, come ipotesi meramente eventuale.

Ettore ROSATO (PD) registra con favore il fatto che il parere che la Commissione si appresta a esprimere si inserisca in un rapporto di reale interlocuzione con il Governo. Ciò rappresenta, a suo giudizio, un'importante innovazione rispetto a quanto finora accaduto nella prima parte della legislatura. Evidenzia, quindi, come nel corso del dibattito sviluppatosi sul provvedimento in esame sia stata da più parti sottolineata l'opportunità di procedere a una sorta di smilitarizzazione del Corpo militare della Croce Rossa. In questo senso, ritiene che la proposta formulata dal relatore sia particolarmente equilibrata e che anzi, a suo avviso, il rilievo di cui alla lettera *d*) poteva essere formulato in maniera ancora più esplicita nel senso della preferenza verso lo scioglimento del Corpo.

Marcello DE ANGELIS (PdL) dichiara di condividere lo spirito in cui si muove la proposta formulata dal relatore che, in ogni caso, non definisce una rigida linea di intervento per la eventuale riforma del Corpo militare. Rileva come anche in esponenti del suo Gruppo vi siano sensibilità diverse rispetto ad alcuni elementi evidenziati nella proposta in discussione che, pur tuttavia, giudica un'equilibrata sintesi delle posizioni emerse nel corso della discussione.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva che il dibattito testimonia il proficuo lavoro svolto dal relatore per giungere ad una posizione largamente condivisa. Dichiara pertanto, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla proposta in discussione.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI dichiara che si farà carico di rappresentare nelle sedi opportune la volontà della Commissione, da un lato, di assicurare principalmente un idoneo collocamento del personale che non rientra nel contingente ad esaurimento del Corpo militare e dall'altro lato, di rimettere all'Esecutivo la scelta di definire le modalità più opportune per il perseguimento di tale obiettivo nell'ottica di massima efficienza della struttura. In questo senso ritiene che la riserva precedentemente manifestata possa considerarsi superata ed esprime la propria valutazione positiva sulla proposta del relatore.

Giuseppe MOLES (PdL) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco BOSI (UdCpTP) propone un rinvio del successivo punto all'ordine del giorno, riguardante l'elezione di un segretario di presidenza, stante la necessità di promuovere una riflessione con i rappresentanti dei gruppi in Commissione sull'attuale composizione dell'ufficio di presidenza, non più in sintonia con le mutate posizioni delle diverse forze politiche. Preannuncia, al riguardo che, ove tale richiesta non fosse accolta, i membri del suo Gruppo non parteciperanno a tale votazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel rilevare che la richiesta testè formulata dall'onorevole Bosi non risulta sia stata avanzata anche nel corso della seduta dell'ufficio di presidenza in cui è stato definito il calendario dei lavori, prende atto della volontà di tutti i membri della Commissione presenti di procedere allo svolgimento del successivo punto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 15.10.

Elezione di un Segretario.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per procedere all'elezione di un Segretario. Avverte che risulterà eletto Segretario il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 27

Ha riportato voti:

Giuseppe Moles 16

Schede bianche 10

Schede nulle 1

Proclama eletto Segretario il deputato Giuseppe Moles.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di un Segretario i deputati:

Beltrandi, Chiappori, Cicu, De Angelis, Gianni Farina, Garofani, Giacomelli, Gidoni, Holzmann, La Forgia, Laganà For-

tugno, Letta, Giulio Marini, Mazzoni, Mogherini Rebesani, Moles, Paglia, Petrenga, Pisacane, Porfidia, Recchia, Rigoni, Rosato, Luciano Rossi, Ruggia, Speciale e Villecco Calipari.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Gen. D. Bruno Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. (Atto n. 424).**PROPOSTA DI RILIEVI DELIBERATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, per le parti di competenza di cui agli articoli 4, 6 e 7, relativamente al Corpo militare della Croce Rossa;

premesso che nulla è innovato per quanto riguarda il corpo ausiliario delle Forze armate delle infermiere volontarie, mentre relativamente al Corpo militare della Croce Rossa:

si provvede all'istituzione di un contingente ad esaurimento con un numero massimo di 848 unità, compreso l'ispettore nazionale, nel quale far confluire il personale attualmente appartenente al Corpo ed assunto a tempo indeterminato in virtù di precedenti provvedimenti di reclutamento, anche in coerenza con le sollecitazioni provenienti dai responsabili degli organi internazionali della Croce Rossa;

si introducono talune limitazioni in merito alla disciplina degli avanzamenti al grado superiore per il medesimo personale immesso nel contingente ad esaurimento;

viene fissato il limite di tre mesi per ciascun anno al possibile richiamo del personale in congedo, stabilendo una eccezione per il solo personale in servizio alla data del 30 settembre 2011 e che sia, senza interruzioni, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore;

tale eccezione riguarda circa 346 unità di personale ausiliario militare a

tempo determinato del quale la Croce Rossa ha fatto negli anni ricorso anche per lunghi periodi;

preso atto:

delle precisazioni del Governo secondo cui è stata formalmente manifestata, già in sede di predisposizione dello schema di decreto, la volontà del Ministero della difesa di inserire nell'istituendo contingente ad esaurimento, previo superamento di procedure selettive, anche le citate 346 unità in servizio per effetto di richiami annuali e che, tuttavia, tale soluzione non è stata poi confermata nello schema di decreto per via dell'emersione di problematiche relative alla disponibilità finanziaria evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

delle valutazioni espresse nell'audizione presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati dello scorso 15 dicembre da parte dell'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana, Magg. Gen. Gabriele Lupini, in ordine all'esigenza di inserire nel contingente le suddette 346 unità di personale e, più in generale, di consentire in futuro l'alimentazione di personale effettivo,

ESPRIME I SEGUENTI RILIEVI:

a) si valuti preliminarmente la necessità di superare l'attuale preclusione all'impiego del personale femminile nel Corpo militare della Croce Rossa – recentemente confermata anche in sede giurisdizionale – mediante una specifica disposizione di novella all'articolo 1632 del

codice dell'ordinamento militare che consenta l'ingresso anche alle donne nel serbatoio di personale in congedo arruolato su base volontaria;

b) sul piano della tecnica legislativa, si proceda comunque a formulare l'articolo 4 integralmente in termini di novella al medesimo codice, al fine di salvaguardare il carattere di onnicomprensività che è proprio di una disciplina codicistica;

c) a fini di maggiore chiarezza del dettato normativo si verifichi la necessità di precisare se per usufruire della deroga di cui al comma 6 dell'articolo 4 sia sufficiente essere in servizio alla data del 30 settembre 2011 o se, invece, occorra

essere in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento;

d) infine, si garantisca la continuità di impiego del personale di cui ai comma 6, ove funzionale alle esigenze operative dell'organismo – assicurandone altresì l'omogeneità di trattamento con quello del comma 1, previo espletamento di apposite procedure selettive – anche prefigurando il superamento dello *status* militare del personale di cui ai commi 1 e 6 e la loro equiparazione, sul piano funzionale, al personale civile della Croce Rossa Italiana, salva la possibilità per coloro che ne fanno richiesta e ne hanno i requisiti, di transitare nella Forza armata di origine.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	30
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	31
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
RISOLUZIONI:	
7-00744 Marinello ed altri: Assegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e riassegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00157</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	37
INTERROGAZIONI:	
5-05225 Bobba: Iniziative in favore dei comuni che confinano con le regioni a statuto speciale	35
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-05226 Froner: Riassegnazione a iniziative in favore dei consumatori delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato	36
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-05432 Vannucci: Iniziative in merito ai passaggi tra aree professionali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze	36
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-05767 Toccafondi: Risorse destinate all'attuazione della legge n. 193 del 2000, relativa agli sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti	36

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.**

Atto n. 424.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, del quale oggi la Commissione avvia l'esame, non è corredato dal prescritto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fa presente che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere il predetto parere della Conferenza unificata. Segnala, pertanto, che la Commissione non può procedere all'espressione del proprio parere nella seduta odierna.

Marina SERENI (PD), *relatore*, fa presente preliminarmente che lo schema di

decreto legislativo in esame reca la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010 ed è corredato di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Quanto agli effetti finanziari del provvedimento, evidenzia in primo luogo che il processo di riorganizzazione territoriale e funzionale della Croce rossa italiana, previsto dalle norme in esame, è disposto in attuazione di un'originaria norma di delega alla quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Osserva in proposito che la relazione tecnica allegata allo schema non indica obiettivi quantitativi di riduzione delle unità di personale in servizio presso la Croce rossa italiana, ma si limita ad affermare che la dotazione organica definitiva, come ridotta ai sensi della disciplina in esame, dovrebbe realizzare gli obiettivi previsti dalla legge n. 183 del 2010. Ciò premesso, rileva che il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, la privatizzazione delle strutture periferiche della Croce rossa italiana, individuando un procedimento di allocazione del relativo personale civile in servizio a tempo indeterminato che si concluderà con il transito dello stesso presso gli organi centrali della Croce rossa italiana o di altre pubbliche amministrazioni o con la permanenza del medesimo presso le strutture territoriali privatizzate con un nuovo contratto di diritto privato. Sul punto, considerato che, come affermato nella relazione tecnica, il personale in servizio nelle strutture periferiche, che sono circa 550, rappresenta il 67 per cento dell'intero personale civile a tempo indeterminato della Croce rossa italiana, reputa opportuno acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che le suddette strutture possano continuare a svolgere le proprie funzioni senza oneri per la finanza pubblica. Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame, che è assistito da una generale clausola d'invarianza riferita alla finanza pubblica, attribuisce alla Croce rossa italiana delle funzioni che sembrano innovare il quadro generale delle sue attribuzioni così come discipli-

nato a normativa vigente. In particolare, segnala che l'articolo 1, comma 4, attribuisce alla Croce rossa italiana la gestione dei centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e dei centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo, lo svolgimento, anche in tempo di pace, del servizio di ricerca delle persone scomparse anche in ausilio delle forze dell'ordine, nonché l'attuazione di interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri. Ritiene che sul punto, al fine di valutare l'effettività della summenzionata previsione d'invarianza, appare opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti in merito alla possibilità che la Croce rossa italiana possa svolgere le suddette nuove funzioni nell'ambito delle risorse disponibili così come rideterminate dal provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 746 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che il provvedimento, che reca disposizioni in materia di donazione del corpo umano e dei tessuti dopo la morte a fini di studio e di ricerca scientifica, reca diverse disposizioni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra le quali si segnalano in particolare quelle dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 8, comma 2, relative alle spese per il trasporto della salma e per la sua tumulazione o cremazione, nonché quelle dell'articolo 7, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un registro nazionale e stabilisce che le facoltà di medicina e chirurgia si dotino, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di una sala settoria a scopo esclusivamente didattico. A fronte degli oneri derivanti dal provvedimento, che hanno in gran parte natura permanente, l'articolo 8 reca una clausola di copertura finanziaria relativa al solo anno 2011, facendo riferimento, peraltro, ad un accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il quale non sono previsti stanziamenti né nel triennio 2011-2013, né nel triennio 2012-2014. In considerazione di tale circostanza, ritiene preferibile non procedere in questa sede alla richiesta di acquisire dal Governo una relazione tecnica al fine di quantificare gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che comunque non disporrebbero di alcuna copertura finanziaria. Propone, pertanto, analogamente a quanto avvenuto in passato in analoghe circostanze, di inviare una lettera alla Commissione di merito per informarla delle problematiche attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in esame ed alla loro copertura finanziaria, sollecitando una revisione complessiva del testo del provvedimento che assicuri una più puntuale definizione degli oneri da sostenere, individuando altresì le risorse per la loro copertura finanziaria.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo unificato C. 3391 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che il testo unificato in esame reca norma in materia di durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, ricorda che la normativa vigente prevede che l'importo del trattamento sia fissato ogni anno in modo tale da salvaguardare la capienza della gestione. A suo avviso, occorrerebbe quindi acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili che appaiono potenzialmente idonei a determinare maggiori oneri non quantificati: l'utilizzo esclusivo delle risorse della gestione separata per il pagamento del trattamento di disoccupazione, che sembrerebbe comportare l'impossibilità di fare fronte, nell'ambito della medesima gestione, al pagamento delle spese amministrative e al ripiano di eventuali disavanzi; la sterilizzazione dei periodi di malattia e di infortunio che reca l'effetto di ampliare la platea di soggetti che possono accedere al trattamento, con conseguente possibile aumento della spesa a carico della gestione, a parità di contributi; l'aumento

della durata del trattamento, che potrebbe comportare maggiori oneri, con riferimento anche alla corresponsione degli assegni al nucleo familiare, sempre a carico della gestione separata; inoltre, poiché i periodi di fruizione del trattamento sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva per la pensione, tale disposizione potrebbe determinare anche un aumento della spesa pensionistica, anche attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS, per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico, rispetto a quanto scontato in base alla legislazione vigente; l'inserimento automatico nelle liste di mobilità, infine, sembrerebbe comportare la corresponsione della relativa indennità, i cui oneri sono posti a carico della gestione frontalieri, la quale, come proposto dal medesimo testo unificato, dovrebbe invece finanziare esclusivamente il pagamento del trattamento di disoccupazione. In ordine ai predetti aspetti, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ai fini di valutare puntualmente la portata finanziaria delle diverse disposizioni del provvedimento, ritiene necessaria la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il termine ordinario di 30 giorni.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, fa presente che il nuovo testo, approvato dal Senato, reca disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Quanto ai profili di interesse della Commissione, ritiene che andrebbe chiarito se, sotto il profilo applicativo, la garanzia di restituzione prevista dal testo possa avere implicazioni finanziarie sia pure di carattere indiretto. Inoltre, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, andrebbe chiarito se il rilascio della garanzia debba essere comunque subordinato alla sussistenza di polizze assicurative stipulate, per il valore dei beni, da parte dei richiedenti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Guido CROSETTO (Pdl) chiede se sia necessario intervenire con legge sulla materia affrontata dal provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che il provvedimento è essenzialmente volto a garantire le opere della Repubblica di Taiwan da eventuali richieste della Repubblica popolare cinese.

Antonio BORGHESI (IdV), concordando con le considerazioni dell'onorevole Crosetto, osserva come sarebbe inaccettabile la garanzia di restituzione di opere che in passato potrebbero essere state sottratte illegalmente dal nostro Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che in questo caso il Ministero per i beni culturali non rilascerebbe la garanzia di restituzione.

Guido CROSETTO (Pdl) rileva come andrebbe valutato il costo dell'intervento normativo in sé.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel ricordare come il provvedimento tragga origine da un'iniziativa parlamentare, condivide tuttavia le considerazioni da ultimo svolte dall'onorevole Crosetto.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, avverte che il provvedimento, recante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, è stato approvato dal Senato della Repubblica il 20 luglio 2011 ed è stato quindi modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera dei deputati. In proposito, osserva preliminarmente che il testo in esame è il frutto dell'unificazione dei testi di diversi

progetti di legge, tra cui, in particolare, un disegno di legge di iniziativa governativa, corredato di una relazione tecnica, che è stato assunto come base per il successivo esame. Alla luce di questa circostanza e tenuto conto del fatto che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte talune modifiche, ancorché di carattere prevalentemente ordinamentale, ritiene necessario in via preliminare che il Governo provveda a trasmettere l'aggiornamento della relazione tecnica, che avrebbe dovuto essere inviato all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Rileva, peraltro, che tale aggiornamento si rende necessario anche in considerazione del decorso del tempo e del presumibile slittamento al prossimo anno dell'entrata in vigore del provvedimento, che determinerebbe una conseguente modifica del profilo temporale degli oneri quantificati dall'articolo 12 del disegno di legge in esame. Rileva, inoltre, come sarebbero venute meno, a livello internazionale, le ragioni per procedere all'istituzione della Commissione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire la predisposizione dell'aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di chiarire altresì l'effettiva sussistenza delle risorse impegnate dal provvedimento, ricordando come la Commissione è tenuta a limitarsi alla valutazione dei profili finanziari.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) concorda sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, chiedendo tuttavia al relatore di voler chiarire le ragioni per cui ritiene superata la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite richiamata dall'arti-

colo 2, comma 1, del provvedimento. Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva che andrebbe ulteriormente valutata la congruità dei compensi previsti dal provvedimento per il Presidente e i componenti della Commissione, nonché i costi di funzionamento dell'istituenda Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come andrebbe valutata meglio la dotazione finanziaria dell'istituenda Commissione, con particolare riferimento alle remunerazioni che si propone di riconoscere ai componenti della medesima ed alle previste spese per il personale, soprattutto alla luce dell'attuale situazione finanziaria. Invita quindi il Governo a procedere ad un ulteriore approfondimento.

Rolando NANNICINI (PD) invita il rappresentante del Governo a voler valutare altresì l'opportunità di aggiornare il profilo temporale degli oneri e della rispettiva copertura, evidenziando come le risorse riferite all'esercizio finanziario 2011 non abbiano più ragion d'essere.

Guido CROSETTO (PdL) nel condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Nannicini, rileva come l'istituzione di un nuovo organismo pubblico appaia in contrasto con la politica di rigore e di contenimento della spesa perseguita dal Governo. Chiede inoltre di indicare con maggiore precisione i programmi del Ministero degli affari esteri che sarebbero incisi al fine di coprire gli oneri recati dal provvedimento in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) fa presente che il proprio gruppo ritiene che possa procedersi già in questa all'espressione di un parere sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda come il provvedimento sia stato presentato dal precedente governo e rileva come, anche alla luce dell'odierno dibattito, l'Esecutivo dovrebbe svolgere un ulteriore approfondimento anche nel merito.

Renato CAMBURSANO (Misto) concorda con le considerazioni del presidente, osservando come il provvedimento fosse stato predisposto dal precedente Governo e chiedendo di verificare quali novità siano intervenute nel frattempo con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento.

Lino DUILIO (PD) ricorda come il provvedimento tragga origine dalla necessità di adempiere ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e come anche nel nostro Paese, con particolare riferimento alle carceri, vi siano situazioni critiche per il rispetto dei diritti umani. Osserva come sarebbe comunque interessante disporre di un prospetto riassuntivo di tutti gli interventi dal modesto impatto finanziario approvati dalla Camera nella presente legislatura.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva come, pur essendo condivisibile la finalità di assicurare la tutela dei diritti umani, spesso tale tutela sia affidata a soggetti del tutto impropri, segnalando che la Libia faceva parte del Consiglio per la protezione dei diritti umani delle Nazioni unite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, rileva come sarebbe preferibile, come accaduto anche in passato, indirizzare al presidente della Commissione di merito una lettera per spiegare i profili di criticità emersi.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda come siano comunque molti i rilievi di carattere finanziario contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici rispetto ai quali il Governo dovrebbe fornire chiarimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) concorda con la proposta del presidente, non insistendo per la votazione del parere.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che il compito della Commissione dovrebbe essere essenzialmente quello di valutare

l'effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento e che il Governo dovrebbe fornire i chiarimenti richiesti al riguardo.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) rileva come si possa accedere alla proposta del presidente, evidenziando tuttavia come siano emerse questioni anche di sostanza sulle quali auspica un approfondimento nell'ambito della Commissione di merito.

Alfredo MANTOVANO (PdL) ritiene che dovrebbe valutarsi attentamente se la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 imponga effettivamente la costituzione di un nuovo organismo, rilevando come già a legislazione vigente nel nostro Paese operino istituzioni preposte alla tutela dei diritti umani. Nel segnalare l'esigenza di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, che determinerebbero un ingiustificato aggravio di oneri per la finanza pubblica, ritiene in particolare che debba operarsi una ricognizione delle strutture già esistenti e delle risorse già stanziato, richiamando in particolare l'esistenza dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, con cui l'istituenda Commissione dovrebbe collaborare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che anche le questioni da ultimo evidenziate potrebbero essere rappresentate nella lettera da inviare al presidente della I Commissione, anche in considerazione della difficile congiuntura economica che il nostro Paese sta affrontando.

Guido CROSETTO (PdL) sottolinea la rilevanza delle osservazioni svolte dall'onorevole Mantovano, osservando come la riforma costituzionale in materia di pareggio di bilancio, recentemente approvata in prima lettura dalle Camere implicherà una profonda revisione delle procedure e delle valutazioni in sede parlamentare, in quanto non potranno tollerarsi spese inutili.

Massimo VANNUCCI (PD), concordando sull'esigenza di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di strutture, fa presente che in passato il Partito Democratico non è riuscito ad impedire che il precedente Governo istituisse nuovi organismi, alcuni dei quali sono peraltro stati soppressi con il decreto-legge n. 201 del 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce quindi la proposta di inviare al presidente della I Commissione una lettera volta a rappresentargli i contenuti dell'odierno dibattito, al fine di sottoporre le valutazioni emerse alla Commissione di merito.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00744 Marinello ed altri: Assegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e riassegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00157).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) illustra il contenuto della risoluzione di cui è primo firmatario, proponendo una sua nuova formulazione,

volta a precisare il contenuto degli interventi in materia in favore dei malati oncologici e ad introdurre tra le premesse una precisazione relativa agli interventi in materia di attività sportive (*vedi allegato 1*).

Antonio BORGHESI (IdV) chiede se l'onorevole Crosetto intenda ripetere le medesime considerazioni già svolte con riferimento al disegno di legge n. 4534, testé esaminato dalla Commissione, ed invita il nuovo Governo ad una più attenta valutazione in ordine agli interventi oggetto della risoluzione in esame, auspicando che voglia evitare di sprecare il denaro pubblico attraverso il meccanismo della cosiddetta « legge mancia ».

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che il comune e la provincia de L'Aquila hanno rappresentato l'esigenza che le risorse destinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2010 ad interventi di bonifica e recupero ambientale dell'area Flexotronics non siano erogate alla provincia de L'Aquila, ma al comune di quella città. Chiede, pertanto, se sia possibile inserire un riferimento al riguardo nella risoluzione.

Lino DUILIO (PD) rileva come lo strumento proposto dall'onorevole Marinello consenta di finanziare realtà importanti, richiamando in proposito l'Istituto per i tumori di Milano, che rappresenta senz'altro un punto di riferimento nazionale e internazionale per la lotta ai tumori. Osserva, inoltre, come tale strumento consenta altresì ai parlamentari l'assunzione di una responsabilità nell'individuazione degli interventi ritenuti prioritari, non certo per la formazione di clientele, anche in considerazione della vigente normativa elettorale, ma per soddisfare esigenze di assoluta rilevanza. Con riferimento ai contributi da riassegnare, osserva come sarebbe opportuno precisare le ragioni per le quali, malgrado i bisogni rappresentati dagli enti interessati, questi ultimi siano decaduti dal beneficio loro riconosciuto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che provvederà a rappresentare quanto evidenziato dall'onorevole Baretta ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Massimo BITONCI (LNP) fa presente che la mancata richiesta del contributo da parte del comune di Cassina de' Pecchi è da imputarsi all'arresto del dirigente che si occupava dell'amministrazione finanziaria del comune.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) segnala che la revoca del contributo attribuito al comune di Fiumicino è attribuibile ad un disguido amministrativo non imputabile al medesimo comune.

Massimo BITONCI (LNP), Giuseppe FALLICA (Misto) dichiarano di sottoscrivere la risoluzione, come riformulata dall'onorevole Marinello.

Guido CROSETTO (PdL) osserva come la risoluzione in discussione rappresenti evidentemente un'anomalia, in quanto in condizioni normali gli enti locali non dovrebbero dipendere da trasferimenti statali per realizzare opere nei rispettivi territori. Rileva, pertanto, che la risoluzione in discussione e gli analoghi atti di indirizzo approvati in passato intendono supplire a questa carenza strutturale, osservando peraltro che gli interventi proposti sono qualitativamente diversi da quelli del disegno di legge n. 4534, testé esaminato, in quanto in questo caso si tratta di erogazioni *una tantum*, mentre l'istituzione della Commissione per i diritti umani determina oneri aggiuntivi permanenti, con un perdurante appesantimento della macchina statale. Al riguardo, rileva peraltro che le risorse erogate sulla base degli atti di indirizzo parlamentari sono effettivamente spese dagli enti interessati per interventi che spesso sono di grande utilità per la cittadinanza.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si rimette alla Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda al rappresentante del Governo che ai sensi dell'articolo 30, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011 l'Esecutivo è chiamato ad assicurare rapida attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Claudio D'AMICO (LNP), Giuseppe FALLICA (Misto) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) si associano alle considerazioni dell'onorevole Baretta.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla risoluzione.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione, come riformulata nel corso della seduta, che assume il numero n. 8-00157 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.55.

5-05225 Bobba: Iniziative in favore dei comuni che confinano con le regioni a statuto speciale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto in quanto la risposta del rappresentante del Governo riguarda solo uno dei punti richiamati nell'interrogazione. In partico-

lare, osserva che non si chiariscono le ragioni per le quali nel 2009 si sono privilegiati i comuni confinanti delle sole regioni Lombardia e Veneto, con una evidente disparità di trattamento nei confronti di comuni in analoghe situazioni in altre regioni limitrofe. Rileva inoltre che non si risponde alla richiesta di evidenziare le ragioni per le quali si è ritenuto di non sentire l'Associazione dei comuni confinanti che aveva fatto espressa richiesta in tal senso. Auspica una soluzione che, nell'ambito delle risorse disponibili, eviti ulteriori discriminazioni.

5-05226 Froner: Riassegnazione a iniziative in favore dei consumatori delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rolando NANNICINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, pur preannunciando iniziative nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sottolineando inoltre come sarebbe necessario affrontare anche il tema dei depositi e delle polizze « dormienti » con un riordino complessivo della materia.

5-05432 Vannucci: Iniziative in merito ai passaggi tra aree professionali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, rileva come il Ministero dell'economia e delle finanze sia l'unico a non avere proceduto alla riqualificazione del personale e dove sia, di fatto, impossibile una progressione dal livello B a quello C. Pur consapevole che il Consiglio di Stato ha ribadito l'illegittimità di una progressione al di fuori dell'espletamento di una procedura concorsuale e pur essendo un sostenitore di tale metodo, rileva come andrebbe nel caso di specie prevista normativamente una deroga che consenta di soddisfare le legittime aspettative alla progressione di carriera dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sottolineando come l'inadempienza del Ministero rappresenti una pagina non bella nella sua storia.

5-05767 Toccafondi: Risorse destinate all'attuazione della legge n. 193 del 2000, relativa agli sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare l'interrogazione in titolo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, osserva come, mentre con riferimento alla concessione degli sgravi nel 2012 si potrebbe attendere i primi mesi dell'anno successivo, con riferimento all'anno in corso sollecita una tempestiva risposta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Marinello ed altri: Assegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e riassegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,

premesso che:

l'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che una quota del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, sia destinata ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali;

alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari è previsto si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

le risorse disponibili, a seguito dei rifinanziamenti previsti dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e al netto dei relativi utilizzi, ammontano a euro 100.100.000 per l'anno 2011 ed una quota pari ad almeno 40.000.000 di euro delle risorse disponibili è da destinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 16-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 225 del 2010 ad attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici,

nonché alla promozione di attività sportive – incluse le manifestazioni sportive di rilevanza internazionale che si svolgono in Italia – culturali e sociali;

di tali ultime risorse una quota pari a 6 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del Comitato italiano paralimpico, con l'approvazione, nella seduta della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 7 aprile 2011, della risoluzione 8-00117, una risoluzione (Doc. XXIV, n. 19) di analogo tenore è stata approvata dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato nella seduta del 12 aprile 2011;

permangono, quindi, da assegnare 94.100.000 euro per il 2011, dei quali almeno 34.000.000 di euro risultano destinati ad attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, nonché alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, mentre i restanti 60.100.000 di euro sono destinati al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori;

in ragione dell'imminente conclusione dell'esercizio finanziario 2011, nelle more dell'approvazione di un atto di indirizzo parlamentare volto ad individuare nel dettaglio i soggetti beneficiari degli interventi, occorre impegnare il Governo a destinare le suddette somme disponibili sul Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*,

comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 ripartendole tra le attività individuate dal citato articolo 2, comma 16-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010;

sussiste, inoltre, la necessità di riassegnare due contributi statali di cui al Fondo previsto dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnati con decreto ministeriale 10 febbraio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2011), in attuazione della risoluzione n. 8-000100 del 22 dicembre 2010 della Commissione, che risultano revocati;

la riassegnazione, in considerazione delle particolari circostanze che hanno determinato la revoca, può essere effettuata in favore degli enti locali ai quali i contributi erano stati originariamente destinati,

impegna il Governo:

a ripartire le somme di cui in premessa, disponibili sul Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come segue:

a) 74,1 milioni di euro al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui una quota non inferiore a 14 milioni di euro per la promozione di attività sportive, culturali e sociali;

b) 20 milioni di euro per attività di ricerca, assistenza e cura e per interventi infrastrutturali in favore dei malati oncologici

a riassegnare i contributi revocati, di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2011) come segue:

a) comune di Cassina de Pecchi (Milano) – per interventi su patrimonio comunale e per la sicurezza delle strutture e del territorio – 80.000 euro;

b) comune di Fiumicino (Roma) – per manutenzione straordinaria strada rurale Emilio Pasquini – 40.000 euro.

(8-00157) « Marinello, Baretta, Ciccanti, Gioacchino Alfano, Bitonci, Fallica ».

ALLEGATO 2

5-05225 Bobba: Iniziative in favore dei comuni che confinano con le regioni a statuto speciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione indicata, concernente il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale si rappresenta quanto segue.

Il decreto recante i criteri e le modalità per l'erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale era stato predisposto su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed inviato, per il concerto, alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 luglio 2010.

In applicazione all'articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si è resa necessaria una sospensione della concertazione, a seguito del sopraggiunto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, firmato in data 14 gennaio 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 24 marzo 2011, che ha decurtato i fondi spettanti alla macroarea del Trentino-Alto Adige, ovvero ai comuni delle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto, così perfezionato, è stato firmato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 ottobre 2011 ed è, ora, all'esame degli organi di controllo amministrativo: una volta completato l'esame, lo stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, successivamente, saranno emanati i bandi per la candidatura dei progetti in base ai finanziamenti da erogare.

Si fa, altresì, presente che, per gli anni dal 2008 al 2011, lo stanziamento ammonta ad un totale di euro 57.771.838,00 che, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, è stato ripartito secondo le modalità di seguito indicate:

euro 36.271.800,23, relativi alle annualità 2008 e 2009, da erogare alle tre macroaree dei comuni confinanti con le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

euro 21.500.037,77 relativi alle annualità 2010 e 2011, da erogare alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

La somma di euro 19.452.415,13 sarà restituita al bilancio dello Stato per effetto dell'applicazione dell'articolo 2 comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011.

Per quanto riguarda le annualità 2008 e 2009, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2011 prevede l'applicazione degli stessi criteri per la ripartizione tra le tre macroaree confinanti con le regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia dei fondi disponibili.

Con riferimento alle annualità 2010 e 2011, per effetto del cosiddetto « Accordo di Milano », trasfuso nell'articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le province autonome di Trento e Bolzano si sono assunte l'onere del finanziamento degli interventi dei co-

muni delle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le stesse; di conseguenza, per il medesimo biennio, le somme appostate sul Fondo istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, saranno destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi dei comuni appartenenti alle restanti aree

svantaggiate confinanti con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

Espletato positivamente il controllo della Corte dei conti sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, si procederà alla convocazione di un tavolo tecnico tra l'Amministrazione gli enti locali interessati e l'associazione di riferimento.

ALLEGATO 3

5-05226 Froner: Riassegnazione a iniziative in favore dei consumatori delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-05526 l'onorevole Froner ed altri pongono quesiti in ordine alla riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 33, comma 29, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), stabilisce che le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato per l'importo di euro 70.714.000,00.

Tale disposizione ha, quindi, determinato la non riassegnabilità di una quota rilevante delle risorse affluite in entrata e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con riferimento alle risorse riassegnabili, si precisa che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3592, articolo 14, relativo a « Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della Concor-

renza e del Mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori » affluite al 30 novembre 2011 ammontano complessivamente a euro 134.535.547,9 di cui euro 29.204.965,19 affluite nel periodo settembre-dicembre 2010. Dall'importo complessivo devono essere sottratte le risorse per le quali non si dà corso alla riassegnazione pari a euro 70.714.000,00. Di conseguenza allo stato risultano riassegnabili euro 63.821.547,92.

Pertanto, sulla base di apposita richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico si potrà procedere alla ripartizione delle citate risorse.

Si fa presente, inoltre, che il comma 2, dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che « le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1 ». Conseguentemente, le risorse affluite nel corso del 2011 potranno essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dello sviluppo economico anche nel corso del 2012.

ALLEGATO 4

5-05432 Vannucci: Iniziative in merito ai passaggi tra aree professionali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-05432 l'onorevole Vannucci pone quesiti in ordine al concorso finalizzato alla copertura di 407 posti nella posizione economica C1 dell'area C, riservato al personale del Ministero dell'economia e delle finanze dell'area B, indetto con decreto ministeriale n. 7/2006/55 del 12 ottobre 2006.

Al riguardo, si fa presente che la procedura selettiva prevedeva le seguenti fasi:

una prova preselettiva consistente in una *test* articolato su 100 quesiti a risposta multipla (svolta il 26 settembre 2007);

un percorso formativo curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

due prove scritte;

un colloquio.

Il concorso ha avuto un *iter* articolato.

Dopo la conclusione della preselezione, il T.A.R., con sentenza n. 10786 del 26 novembre 2008 poi confermata dal Consiglio di Stato, accoglieva il ricorso presentato da 162 dipendenti, imponendo l'ammissione dei candidati alla procedura *in itinere*.

Le due prove scritte della sessione ordinaria si erano tenute il 20 e 21 maggio 2008.

In data 18 e 19 settembre 2008, invece, aveva luogo la sessione di recupero degli esami scritti della procedura, organizzata per le candidate che si trovavano, nel corso della ordinaria sessione, in astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza, nonché per i candidati che

non avevano potuto partecipare alla sessione ordinaria per gravi e documentati motivi.

Al fine di garantire l'esecuzione della sentenza, erano poi state fissate, rispettivamente nel giugno e nell'ottobre 2009, le prove preselettive e le prove scritte dei concorrenti riammessi.

Infine, dopo l'espletamento degli orali, con il decreto del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, n. 83725, emanato il 22 ottobre 2010, veniva approvata la graduatoria dei vincitori.

La previsione della sessione di recupero del settembre 2008 – disposta per garantire alle lavoratrici madri e in generale a tutti i dipendenti pari opportunità di carriera – è stata l'oggetto del ricorso da parte di coloro che non avevano superato le prove scritte, poi accolto dal giudice di primo grado, in quanto tale seconda sessione di esami avrebbe violato, la *par condicio* tra i partecipanti.

La sentenza n. 6788 del 15/28 luglio 2011, della II Sezione del T.A.R. per il Lazio-Roma ha disposto l'annullamento del provvedimento che esclude i ricorrenti dalle prove orali del concorso. Avverso tale sentenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto all'Avvocatura di Stato di interporre appello al Consiglio di Stato con sospensione del provvedimento.

Con ordinanza del 30 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado avanzata dall'Amministrazione.

In attesa del pronunciamento di merito, il Ministero dell'economia e delle finanze sta valutando le azioni da intraprendere.

Quanto alla richiesta di modalità di selezione alternative per porre rimedio all'eventuale annullamento di tutta la procedura, si precisa che in base alla legislazione in vigore, le progressioni di carriera possono essere disposte soltanto con concorso pubblico, con riserva non superiore

al cinquanta per cento dei posti a favore del personale interno; la reviviscenza di una sola fase, quella preselettiva, in sostituzione di un percorso complesso e articolato, come quello originariamente previsto, non potrebbe, in alcun caso, essere contemplata e costituirebbe una palese violazione della *par condicio* proprio nei confronti di quei candidati che hanno superato le prove scritte e orali.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	44
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
RISOLUZIONI:	
7-00731 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi	49
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05837 Savino: Iniziative per il contrasto all'usura e per il monitoraggio delle sofferenze bancarie	49
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	52
5-05838 Barbatto: Vicende relative ad indagini della Guardia di finanza concernenti operazioni di riciclaggio di capitali di provenienza illecita	50
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	54
5-05839 Fugatti: Proroga dell'aliquota ridotta del prelievo erariale unico sul Bingo da sala	50
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	55

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 4716, poi alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, quindi alla discussione della risoluzione n. 7-00731 Ber-

nardo, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore, Albini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4716, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Preliminarmente ricorda che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, richiedendo altresì che tale regolazione avvenga sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nel rispetto di tale previsione costituzionale, il disegno di legge provvede a regolare i rapporti tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa di Cristo dei santi degli ultimi giorni siano regolati dalla legge, sulla base dell'Intesa firmata il 14 aprile 2007, allegata al provvedimento.

L'articolo 2, comma 1 riconosce il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa di Gesù Cristo, di insegnarla ed osservarla, farne propaganda, esercitarne il culto e i riti, nonché svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

Ai sensi del comma 2 si garantisce alla predetta Chiesa, alle sue organizzazioni e ai suoi fedeli, piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.

Il comma 3 prevede che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e

stampati, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle sedi della Chiesa, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi siano svolte senza alcuna autorizzazione o ingerenza.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale riconosce ai rappresentanti della Chiesa la libertà di distribuire gratuitamente copie del Libro di Mormon, della Bibbia ed altri articoli e pubblicazioni religiose, senza alcuna autorizzazione e in esenzione da ogni tributo.

Il comma 5 prevede che, nella pianificazione delle radiofrequenze, si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale.

Ai sensi dell'articolo 3 la Repubblica riconosce l'autonomia della Chiesa di Gesù Cristo, la quale è liberamente organizzata, e sancisce la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto e dei missionari, nelle celebrazioni di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali.

Si garantisce inoltre la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

L'articolo 4, commi 1 e 2, indica come ministri della Chiesa di Gesù Cristo i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i vescovi e i presidenti di ramo, i presidenti del tempio e i presidenti di missione, i quali sono nominati dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza alcun compenso.

Ai sensi dei commi 3 e 4 ai ministri del culto è assicurato il libero esercizio del ministero, il libero svolgimento delle attività di religione e di culto, nonché la libera diffusione del messaggio della Chiesa; ad essi è inoltre riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto sia venuto a loro conoscenza in ragione del loro ministero.

Il comma 5 prevede che la Chiesa di Gesù Cristo rilasci, ai fini degli articoli 5, 8, 9, 10 e 14, apposita certificazione della qualifica di ministro del culto.

L'articolo 5 disciplina l'attività missionaria in Italia della Chiesa, la quale, ai sensi del comma 1, si avvale a tal fine delle prestazioni, volontarie, gratuite e senza fini di lucro, dei missionari e dei presidenti di missione; la disposizione specifica che tali prestazioni sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia di volontariato.

Il comma 2 specifica le funzioni svolte dai missionari, mentre il comma 3 disciplina i permessi di soggiorno di presidenti di missione e missionari stranieri presenti in Italia, i quali sono concessi per periodi, rispettivamente, di 18 e 12 mesi, rinnovabili per una volta, a condizione che la richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro *status*.

Ai sensi del comma 4 la Chiesa di Gesù Cristo provvede alla copertura assicurativa per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio.

Il comma 5 prevede che la Chiesa di Gesù Cristo rilasci, ai fini degli articoli 6, 8 e 9, apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

L'articolo 6 garantisce agli appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo che prestino servizio come missionari a tempo pieno, la possibilità, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, di fruire, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, del rinvio dal servizio per il tempo in cui svolgono l'attività di missionari.

Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, e 10, si assicura in primo luogo che l'appartenenza alle Forze armate o alle Forze di polizia, la degenza in nosocomi o la permanenza in istituti di prevenzione e pena non impedisce l'esercizio della libertà religiosa e di culto.

In particolare l'articolo 7 sancisce il diritto degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a partecipare alle attività religiose o ecclesiastiche, nel rispetto delle esigenze di servizio.

L'articolo 8 prevede il diritto, per tali ultimi soggetti, di ottenere il permesso di frequentare la congregazione della Chiesa di Gesù Cristo più vicina, e contemplano, in caso di decesso in servizio, l'obbligo, per il comando competente, di adottare le misure per consentire che le esequie siano celebrate da un ministro della stessa Chiesa.

Per quanto riguarda i ricoverati in strutture sanitarie, socio – sanitarie e in case di riposo, nonché i detenuti in istituti penitenziari, gli articoli 9 e 10 sanciscono il diritto dei ministri di culto e dei missionari di dare assistenza ai fedeli della Chiesa all'interno delle strutture, stabilendo l'obbligo, per le direzioni delle strutture stesse, di comunicare alla Chiesa le richieste di assistenza spirituale fatte.

L'articolo 11 specifica che gli oneri relativi agli articoli da 8 a 10 sono posti a carico della Chiesa di Gesù Cristo.

L'articolo 12 affronta il tema dell'istruzione, riconoscendo, ai commi 1 e 2, il diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi, e prevedendo a questo fine che tale insegnamento non debba aver luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre il comma 3, nel quadro del carattere pluralistico della scuola, riconosce agli incaricati della Chiesa di Gesù Cristo il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.

L'articolo 13 riconosce, ai commi 1 e 2, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto della Chiesa di Gesù Cristo di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Il comma 3 garantisce agli studenti di tali scuole, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, la possibilità di

usufruire degli stessi rinvii accordati agli studenti di scuole universitarie di pari durata.

L'articolo 14, comma 1, riserva allo Stato la giurisdizione esclusiva in materia di effetti civili del matrimonio, mentre il comma 2 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa di Gesù Cristo aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previa pubblicazioni.

I commi da 3 a 8 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.

L'articolo 15 riguarda la tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa di Gesù Cristo, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico; in tale ambito si specifica il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione, se non per gravi ragioni e in accordo con la competente autorità della Chiesa, e si prevede che la forza pubblica possa accedere a tali edifici solo previo avviso e accordi con il ministro della Chiesa responsabile, salvo il caso di urgente necessità. In questo contesto si prende atto del fatto che i culti della Chiesa di Gesù Cristo possono svolgersi anche al di fuori di tali edifici.

Al riguardo segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 4, il quale prevede che agli edifici di culto e rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

L'articolo 16 prevede inoltre la tutela e valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa di Gesù Cristo.

Gli articoli da 17 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate in materia, il regime degli enti della confessione religiosa: in tale ambito l'articolo

17 prevede il riconoscimento come enti ecclesiastici dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, nonché degli altri enti della Chiesa con sede in Italia aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 18 disciplina l'efficacia giuridica degli eventuali mutamenti degli enti stessi, la revoca del loro riconoscimento e la devoluzione dei relativi beni, mentre l'articolo 19 regola l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei predetti enti.

L'articolo 20 sancisce la libertà della loro gestione da parte della Chiesa di Gesù Cristo, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o di altri enti territoriali.

L'articolo 22 definisce, al comma 1, le attività di culto della Chiesa di Gesù Cristo; in tale contesto, ai sensi del comma 2, la Repubblica italiana prende atto che per la Chiesa la cura delle anime riguarda anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati, che deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme vigenti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 21, 23 e 24.

L'articolo 21 prevede che i trasferimenti a titolo gratuito, da parte di alcuni enti ecclesiastici stranieri specificamente indicati, di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, effettuati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono esenti da ogni tributo o onere.

L'articolo 23 definisce, al comma 1, il regime tributario degli enti della Chiesa di Gesù Cristo civilmente riconosciuti che hanno fine di religione o culto, compreso l'Ente patrimoniale della Chiesa, i quali sono equiparati, sotto il profilo tributario, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, fermo restando che, in base al comma 2, tali enti possono svolgere attività diverse da quelle di culto o religione.

Il comma 3 precisa inoltre che le attività diverse da quelle di religione o culto svolte dai predetti enti sono soggette alle leggi ed al regime tributario previsto per loro dall'ordinamento statale.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, la Repubblica prende atto che la Chiesa di Gesù Cristo si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli.

Il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro destinate ad attività di religione o culto, di predicazione, nonché al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, nel limite di 1032,91 euro, effettuate in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Le modalità relative alle deduzioni, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 stabilisce che eventuali modifiche al regime di deducibilità IRPEF di cui al comma 2 possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica.

L'articolo 25 stabilisce, ai commi 1 e 2, che i piani regolatori cimiteriali debbano prevedere, su richiesta della Chiesa di Gesù Cristo, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, le cui sepolture sono perpetue, in conformità ai riti e alla tradizione della predetta Chiesa.

In tale contesto il comma 3 prevede che le concessioni comunali per l'uso di aree per la costruzione di sepolture sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni, in deroga all'articolo 92 del Regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, ai sensi del quale le predette concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

I commi 4 e 5 specificano che le inumazioni sono svolte secondo un regolamento emanato dalla Chiesa di Gesù Cristo, e che nei cimiteri è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della predetta Chiesa.

L'articolo 26 prevede che la Chiesa di Gesù Cristo dovrà, su richiesta, essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge.

L'articolo 27 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa di Gesù Cristo la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.

Al comma 2 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

Ai sensi del comma 2 le Parti possono convocarsi prima del predetto termine decennale e le eventuali modifiche all'intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.

Il comma 3 prevede, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo.

L'articolo 29 reca, al comma 1, la copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 35.000 euro per il 2011 ed in 20.000 euro a decorrere dal 2012, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata si prevede che il Ministro del-

l'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo degli ultimi giorni, essa si compone di 28 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 28 del disegno di legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, il quale non presenta profili problematici per i profili di competenza della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00731 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione, la quale è già stata illustrata dal presentatore nel corso della precedente seduta di discussione.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione 5-05839 Fugatti è stata sottoscritta dal deputato Bitonci.

5-05837 Savino: Iniziative per il contrasto all'usura e per il monitoraggio delle sofferenze bancarie.

Elvira SAVINO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elvira SAVINO (PdL), nel ringraziare il sottosegretario per la sensibilità dimostrata, si dichiara tuttavia solo parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando come il quesito principale posto dall'interrogazione non attenesse tanto al fenomeno dell'usura, quanto, piuttosto, al tema delle sofferenze bancarie derivanti da crediti divenuti praticamente inesigibili, verosimilmente a causa dell'adozione, da parte degli istituti di credito, di criteri di erogazione viziati da superficialità e non basati sul merito di credito dei soggetti richiedenti.

Ricorda, quindi, come la cronaca racconti, ormai quasi quotidianamente, di tante situazioni drammatiche nelle quali si dibattono le piccole imprese e moltissime famiglie – le quali costituiscono la vera e propria ossatura del nostro sistema socio-economico –, dovute essenzialmente, da un lato, alla stretta creditizia in atto e, dall'altro, al deplorabile ritardo con il quale le pubbliche amministrazioni pagano i beni e i servizi loro forniti dalle imprese.

Confida, pertanto, che il Governo assuma ogni iniziativa atta a produrre un allentamento della predetta stretta creditizia – anche alla luce della decisione, recentemente assunta dalla Banca centrale europea, di offrire agli istituti di credito linee di liquidità illimitate a trentasei mesi, al tasso fisso dell'1 per cento annuo –, al duplice fine di alleviare la situazione di sofferenza delle imprese e delle famiglie e di agevolare una ripresa dell'economia.

5-05838 Barbato: Vicende relative ad indagini della Guardia di finanza concernenti operazioni di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza come il Governo non abbia fornito alcun

chiarimento in merito alle vicende richiamate nell'interrogazione, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta « Operazione Sofia », attraverso la quale si intendeva utilizzare fondi derivanti dal riciclaggio di proventi di attività illecite per favorire la creazione di una formazione politica, denominata « Grande Centro », che avrebbe dovuto sostituire la Democrazia Cristiana, in modo da determinare un assetto di Governo favorevole ai poteri forti ed alle banche. Ritiene, comunque, che alcuni elementi interessati in merito a tali questioni possano essere dedotte, paradossalmente, dalle dichiarazioni rese oggi in TV dall'onorevole Casini, il quale ha affermato che in Italia non sussisterebbero i poteri forti. Al contrario, ritiene che gli eventi citati nell'atto di sindacato ispettivo, sebbene si riferiscono al 1998, risultino di grande attualità, evidenziando indicative analogie con l'attuale fase, che ha portato alla nascita del Governo Monti.

Stante l'estrema rilevanza di tali questioni, lamenta l'assoluta insufficienza della risposta fornita, che non affronta in alcun modo il tema, cruciale, dei condizionamenti che la partitocrazia, nonché altri elementi esterni al sistema istituzionale, pongono in atto per modificare gli assetti politici del Paese, consentendo a forze che non godono di alcuna legittimazione elettorale democratica di appropriarsi del potere.

Si dichiara pertanto del tutto insoddisfatto, sottolineando come l'attuale Consigliere per gli Affari Militari del Presidente della Repubblica, generale Mosca Moschini, ricoprì, all'epoca dei fatti sopra citati, il ruolo di Comandante generale della Guardia di finanza, e come egli sia stato, fino all'ultimo momento, indicato dalla stampa tra coloro che avrebbero dovuto assumere un incarico nel nuovo Governo Monti.

5-05839 Fugatti: Proroga dell'aliquota ridotta del prelievo erariale unico sul Bingo da sala.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, auspicando che il Governo si attivi per dare certezza, in tempi rapidi, agli operatori del settore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ribadisce al sottosegretario l'esigenza, già segnalata in una precedente occasione, di disporre una proroga, almeno fino al 31 gennaio 2012, del termine entro il quale gli intermediari tributari devono inviare all'Amministrazione finanziaria le comunicazioni relative alle operazioni IVA del 2010, meccanismo comunemente noto come « spesometro ».

Sottolinea, infatti, come i ritardi nella predisposizione del relativo *software* informatico, nonché alcuni dubbi insorti circa la corretta interpretazione di tale disciplina, abbiano reso impossibile rispettare il termine, attualmente previsto, del 31 dicembre 2011. Sollecita pertanto l'attenzione del Governo su tale problematica,

evidenziando come la trasmissione dei predetti dati, che risultano peraltro in larga parte già conosciuti dall'Amministrazione, costituisca un onere burocratico particolarmente gravoso per i contribuenti e per gli intermediari, in quanto comporta la necessità di rivedere completamente la contabilità dei singoli contribuenti.

Gianluca FORCOLIN (LNP) condivide pienamente la sollecitazione del deputato Fogliardi, confermando le difficoltà, di cui è personalmente venuto a conoscenza, con riferimento alla realtà della sua regione, legate in particolare ai ritardi nella predisposizione dei necessari programmi informatici.

A tale proposito segnala, come, in alcuni casi, alcuni professionisti abbiano addirittura consigliato i contribuenti di sottostare alle sanzioni per omessa dichiarazione, piuttosto che inviare all'Amministrazione finanziaria documentazione erronea o incompleta.

Il sottosegretario Vieri CERIANI evidenzia come le sollecitazioni dei deputati Fogliardi e Forcolin fossero già state raccolte dal Governo, rilevando come il tema sia stato posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-05837 Savino: Iniziative per il contrasto all'usura e per il monitoraggio delle sofferenze bancarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Savino, nell'esprimere preoccupazione per l'incremento delle sofferenze bancarie, registrato a settembre 2011 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno – come emergerebbe dai dati della Banca d'Italia – chiede quali iniziative si intendano assumere per salvaguardare le famiglie e le piccole imprese, per contrastare il fenomeno dell'usura e per assicurare un sistema di monitoraggio delle sofferenze bancarie.

Con riferimento alle iniziative per contrastare il fenomeno dell'usura, si fa presente che ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Il fondo è ripartito nella misura del 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi e per il 30 per cento a favore delle Fondazioni ed Associazioni riconosciute.

I Confidi garantiscono fino all'80 per cento le banche che concedono finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese alle quali sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

Le Fondazioni ed Associazioni riconosciute, invece, prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine

di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

Concretamente, questo è il primo presidio disegnato dal legislatore per ostacolare il fenomeno dell'usura.

Dal 1997, anno di prima operatività del fondo, ad oggi sono stati erogati ai Confidi e alle Fondazioni ed Associazioni riconosciute oltre 300 milioni euro, in particolare negli ultimi anni, in considerazione della grave crisi economica che ha reso tale intervento di fondamentale importanza per la salvaguardia delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

Da ultimo, nel mese di novembre, è stata ripartita l'ulteriore somma di oltre 11 milioni di euro, somma derivata per lo più dalle sanzioni in materia di antiriciclaggio e valutario ai sensi dell'articolo 1, comma 385, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'assegnazione dei contributi pubblici non esaurisce il lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che tramite controlli documentali e visite ispettive monitora il corretto impiego delle risorse pubbliche, funzionali al perseguimento dei fini previsti dalla legge, garantisce il rispetto dei limiti e presupposti fissati non solo dai dettami della normativa primaria e secondaria ma anche dalle circolari emanate, assicura una efficace allocazione delle risorse pubbliche.

Il complesso delle attività poste in essere tende proprio a limitare l'ammontare delle sofferenze bancarie grazie alla garanzia rappresentata dai fondi pubblici, nonché, ad evitare restrizioni all'accesso al

credito legale, anzi ampliando l'offerta a favore di soggetti altrimenti marginalizzati e fortemente esposti al rischio usura in assenza di adeguate garanzie reali e/o personali.

L'obiettivo, quindi, è di continuare ad assegnare risorse al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ripartendole tra i Confidi e le Fondazioni ed Associazioni riconosciute, che si contraddistinguono per una maggiore operatività e capacità con le garanzie concesse di agire sul territorio per ostacolare il ricorso a finanziamenti illegali.

In merito alla gestione del credito da parte delle banche, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha rappresentato che la Banca d'Italia, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario), nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo detta istruzioni e verifica che gli intermediari sottoposti alla propria

vigilanza attuino politiche di erogazione del credito, ispirate ad una sana e prudente gestione ed effettuino un'adeguata valutazione del merito creditizio, sia sotto il profilo patrimoniale che reddituale, anche ai fini di una corretta remunerazione del rischio assunto.

La Banca d'Italia, inoltre, stabilisce che al fine di cogliere eventuali segnali di deterioramento e intraprendere le opportune iniziative di recupero, da parte degli intermediari debba essere dedicata particolare cura alla fase di monitoraggio del credito erogato.

In tema di contrasto all'usura occorre, peraltro, segnalare che la Banca d'Italia esplica un'azione di supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, al fine di individuare il cosiddetto « tasso soglia ».

ALLEGATO 2

5-05838 Barbatò: Vicende relative ad indagini della Guardia di finanza concernenti operazioni di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al documento di sindacato ispettivo in esame, il Comando Generale della Guardia di Finanza riferisce quanto segue.

I fatti enunciati dall'Onorevole interrogante si riferiscono al 1998; da una consultazione degli atti custoditi presso il Comando Generale è emerso che:

a. le numerazioni « 9302 » e « 9303 » trovano coincidenza nel numero di protocollo di due appunti informativi originati dal II Reparto del Comando Generale, inizialmente riportanti la classifica di segretezza « RISERVATO » e, successivamente, declassificati in « ORDINARIO »;

b. tali trattazioni furono trasmesse all'allora Nucleo Centrale di Polizia Tributaria di Roma in data 30 settembre 1998. Le notizie contenute nelle due lettere costituirono lo spunto per la redazione di due informative da parte del Nucleo, inviate il successivo 2 ottobre alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in esito alle quali non risultano in seguito pervenute al Reparto deleghe di indagine;

c. in data 3 ottobre 1998 i citati atti furono acquisiti in originale, presso il II Reparto, da militari dell'allora Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Napoli, in esecuzione del decreto di esibizione emesso dalla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Lagonegro (PZ), nell'ambito del procedimento penale n. 21/97;

d. analoga attività fu svolta presso il citato Nucleo Centrale e il soppresso Comando Zona Centrale (XII), rispettivamente in data 3 e 4 ottobre 1998;

e. in data 22 marzo 1999 la citata Autorità Giudiziaria di Lagonegro rimise la documentazione a suo tempo acquisita presso il II Reparto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per competenza territoriale;

f. presso tale Procura furono instaurati, di conseguenza, due procedimenti penali, entrambi a cognizione del pubblico ministero dottor Capaldo rispettivamente n. 5525/98 N e n. 5526/98 N.

Per quanto concerne il trasferimento agli Organi di Informazione e Sicurezza di Ufficiali del Corpo, il Comando Generale rappresenta che l'Ufficiale Generale menzionato nell'interrogazione fu impiegato presso il S.I.S.De. (oggi A.I.S.I.) su specifica richiesta del citato Organo, cui furono distaccati ulteriori due Ufficiali per esigenze di ripianamento organico con personale del Corpo in possesso di specifici requisiti professionali.

Infine, il medesimo Comando comunica di non disporre di utili elementi conoscitivi circa le asserite « fughe di notizie ».

ALLEGATO 3

5-05839 Fugatti: Proroga dell'aliquota ridotta del prelievo erariale unico sul Bingo da sala.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di stabilizzare il regime sperimentale di riduzione del prelievo unico erariale (PREU) sul gioco del Bingo, previsto dal cosiddetto decreto Abruzzo, che scade il prossimo 31 dicembre 2011.

Riferiscono in argomento i competenti Uffici che il gioco del Bingo ha subito, nel tempo, una progressiva flessione della raccolta.

Una delle ragioni di questo risultato sta nella scarsa competitività del gioco in termini di livelli di *pay-out*.

Invero, la raccolta del gioco, pari 1.755 milioni di euro nel 2006, è progressivamente scesa a 1.725 milioni di euro nel 2007 (-1,7 per cento rispetto al 2006), a 1.636 milioni di euro nel 2008 (-5,2 per cento, rispetto al 2007) e a 1.512 milioni di euro nel 2009 (-7,6 per cento rispetto al 2008).

Per arginare il trend negativo, che si poteva stimare in un ulteriore -10 per cento nel 2010, con una raccolta erariale di circa 1.300 milioni di euro, con il cosiddetto decreto Abruzzo (articolo 12, comma 1, lettera *p*), del decreto-legge n. 39/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, e successive modificazioni) è stato previsto che in via sperimentale, a decorrere dal dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2010, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a remunerazione del gestore del controllo centralizzato del gioco.

Il regime sperimentale – che, come detto, è stato poi prorogato fino al 31

dicembre 2011 – ha determinato un incremento pari ad almeno il 20 per cento dei montepremi, che è passato dal 58 per cento ad almeno il 70 per cento delle somme giocate, e conseguentemente una diminuzione dal 20 per cento all'11 per cento delle quote di prelievo erariale e dal 3,8 per cento all'1 per cento del compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; il compenso del concessionario è rimasto invariato.

La rimodulazione delle predette percentuali è valsa a « rivitalizzare » il gioco del Bingo, avvicinandolo ai livelli di *pay-out* delle altre tipologie di giochi pubblici.

Gli effetti della sperimentazione hanno fatto registrare un sensibile incremento della raccolta, che si è attestata nel 2010 a 1.954 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2009 di quasi il 30 per cento; *trend* sostanzialmente confermato anche per l'anno in corso.

Ciò posto, si ricorda che già in occasione della Risoluzione n. 7-00507 dell'Onorevole Soglia, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea della Camera dei Deputati nella seduta del 24 marzo 2011, fu manifestata l'opportunità di rinviare ogni decisione circa una eventuale stabilizzazione della misura di riduzione del PREU alla scadenza del periodo sperimentale.

Ora si dispone di un sufficiente ventaglio di dati.

L'auspicato intervento è attualmente al vaglio, nel quadro di un più ampio novero di possibili misure utili in materia fiscale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere <i>e</i>), <i>f</i>) e <i>g</i>) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti ». Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AVVERTENZA	59

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera *a*), *b*), *c*) e *d*), della

citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche Atto n. 414.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti ».

Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2011.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Guido IMPROTA sottopone all'attenzione del relatore e dei membri della Commissione l'opportunità di rivedere il comma 3 dell'articolo 4 nel senso di demandare a modalità disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, l'accertamento dell'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche, incluse le verifiche *in loco* di singole opere, nonché la congruenza dei dati trasmessi.

Raffaella MARIANI (PD) sottolinea nuovamente l'esigenza imprescindibile che il Parlamento sia posto nelle condizioni di svolgere al meglio i propri compiti di indirizzo e di controllo in tema di politiche infrastrutturali, accedendo quindi alle banche dati esistenti in tale ambito.

Il sottosegretario Guido IMPROTA fa presente che l'esigenza manifestata dal-

l'onorevole Mariani è stata ben evidenziata già in sede di esame del provvedimento da parte del preconsiglio dei Ministri. Conclude sottolineando come tale esigenza non potrà che essere ribadita dal Ministro delle infrastrutture.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*) che tiene conto, tra le condizioni, sia del rilievo avanzato dal sottosegretario sia delle considerazioni da ultimo svolte dall'onorevole Mariani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni e con osservazioni come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.25.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli aggiuntivi, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, fa presente che l'articolo aggiuntivo Gottardo 5.025, ai fini di dare una più compiuta attuazione della direttiva europea in materia di pile e

accumulatori e relativi rifiuti, reca una serie di puntuali modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008.

Al riguardo, fa presente che le modifiche recate dall'articolo aggiuntivo in questione si rendono necessarie per superare alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione europea. In tal senso, l'articolo aggiuntivo 5.025 Gottardo si qualifica come risposta esaustiva alle osservazioni e ai rilievi formulati dalla Commissione europea, con nota del 14 marzo 2011 circa la non conformità al diritto comunitario degli articoli del decreto legislativo n. 188 del 2008 che sono oggetto delle modifiche proposte dall'articolo aggiuntivo in questione.

In particolare, la prima delle modifiche proposte, integrativa del testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2008, è diretta a chiarire che la normativa recata dal medesimo decreto legislativo vieta espressamente l'immissione sul mercato di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose.

Con la proposta di modifica dell'articolo 10, si intende, invece, precisare, che oltre alle operazioni di trattamento (già disciplinate dal medesimo articolo), anche le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario solo se le relative operazioni di spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia.

La successiva proposta di modifica interviene, quindi, sul testo dell'articolo 11, comma 1, ampliando i compiti del Ministero dell'ambiente che dovrà provvedere, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a definire – in aggiunta alle già previste misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento – misure volte a promuovere la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori.

Con riferimento all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2008, l'articolo aggiuntivo in commento propone di sostituire le parole « a tratta-

mento o riciclaggio » con le parole « a trattamento e a riciclaggio ». Intervendendo, poi, sull'articolo 23 del citato decreto legislativo, si propone anzitutto di estendere la vigente disciplina in tema di etichettatura delle pile e degli accumulatori anche ai cosiddetti « pacchi batterie », inserendo al comma 1 di tale articolo una specifica previsione secondo la quale anche i « pacchi batterie » possono essere immessi sul mercato solo se etichettati in modo visibile, leggibile e indelebile. Inoltre, si propone di ribadire espressamente al comma 3 del medesimo articolo 23 che i contrassegni di tutti i prodotti in questione (pile, accumulatori e pacchi batterie) devono avere le citate caratteristiche di visibilità, leggibilità e indelebilità. Infine, l'articolo aggiuntivo in commento propone di sopprimere i punti 1 e 2 dell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 188 del 2008, che individuano, rispettivamente, le operazioni minime che devono intendersi ricomprese nell'attività di trattamento di pile e accumulatori esausti e le caratteristiche dei siti o dei contenitori nei quali può avere luogo il trattamento e lo stoccaggio di tali prodotti.

Quanto al secondo articolo aggiuntivo 5.037 del Governo, fa notare che esso si prefigge, invece, lo scopo di dare attuazione all'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. A tal fine, esso reca una specifica modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che, all'inizio di questa legislatura, in attuazione della citata direttiva europea, aveva introdotto nell'ordinamento interno un'organica disciplina finalizzata a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione.

In particolare, intervenendo in via sostitutiva rispetto al testo vigente del citato articolo 13 (che definisce le procedure di cooperazione fra gli enti territoriali interessati nella gestione delle acque interregionali), l'emendamento 5.037 del Governo chiarisce che analoghe procedure di cooperazione devono essere poste in

essere anche fra Stati membri dell'Unione europea nel caso di bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sui due articoli aggiuntivi Gottardo 5.025 e 5.037 del Governo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime un orientamento favorevole sugli articoli aggiuntivi trasmessi per il parere alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Gottardo 5.025 e 5.037 del Governo formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP).

7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (Atto n. 414).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (atto n. 414);

valutata positivamente la finalità del provvedimento che, disciplinando le procedure di valutazione *ex ante* ed *ex post* delle opere pubbliche, in un'ottica di controllo della spesa pubblica, tende a garantire la razionalizzazione, la trasparenza di tutte le opere finanziate direttamente con fondi ministeriali e quelle per le quali i Ministeri assicurano, anche solo in parte, il finanziamento, delegando ad altri la realizzazione;

rilevata comunque la necessità che in tale prospettiva non si determini un inutile appesantimento burocratico e un irrigidimento della tempistica nella realizzazione degli interventi pubblici;

rilevata l'opportunità di rivedere sul piano formale lo schema di decreto, al fine di una migliore qualità del testo,

rilevata l'esigenza di coordinare la nuova disciplina in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche con la vigente disciplina, contenuta nel codice degli appalti, in materia di programmazione dell'attività contrattuale relativa alle infrastrutture ordinarie ed alle infrastrutture strategiche;

ritenuto opportuno esplicitare che il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) recepisce il Programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito « codice degli appalti pubblici »);

rilevata la necessità di chiarire i rapporti tra il DPP e la Programmazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e all'articolo 161 del codice degli appalti (come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « per opere pubbliche di propria competenza », siano inserite le parole: « ivi compreso il « Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 »;

2) sia sostituito il primo periodo dell'articolo 2, comma 7, con il seguente: « Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e all'articolo 161, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto »;

3) sia sostituito l'articolo 3, comma 2, lettera *c*), con il seguente: « le priorità d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e da altre disposizioni di legge »;

4) all'articolo 4, comma 3, le parole: « ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » siano sostituite con le parole: « ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale andrà effettivamente emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, provvedendo al contempo ad integrare il contenuto con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità;

b) all'articolo 11, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento ai Ministeri con quello alle amministrazioni pubbliche interessate;

c) in materia di organismi indipendenti, si valuti l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti » (Atto n. 415).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);

valutate positivamente le finalità del provvedimento che si propone di realizzare un efficace monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche, la separazione delle fonti di finanziamento e il miglioramento degli strumenti di valutazione e di pianificazione delle opere pubbliche;

rilevata l'esigenza di precisare che resta fermo l'accesso e l'invio in formato elettronico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dei dati contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 che, a seguito di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, risulterà implementata dai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati disposti dallo schema medesimo;

rilevata l'opportunità di una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

rilevata l'esigenza di vincolare a precisi parametri un effetto incisivo come il definanziamento automatico delle infrastrutture, facendo contestualmente salva la

speciale disciplina posta dall'articolo 32 del d.l. n. 98/2011 in materia di finanziamenti assegnati dal CIPE;

ritenuto necessario coordinare la istituzione « banca dati delle amministrazioni pubbliche » con la banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 8, comma 1, si aggiunga il seguente periodo: « Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009 in ordine all'accesso da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche »;

2) all'articolo 4, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, prevedendo parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di

spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. »;

3) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « *Ragioneria Generale dello Stato* », siano inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

4) sia sostituito l'articolo 6, comma 1, dello schema di provvedimento con il seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, le modalità di coordinamento

tra la banca dati delle amministrazioni pubbliche e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le opere pubbliche di modesto importo;

b) valuti il Governo l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le competenze attualmente attribuite all'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti » (Atto n. 415).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);

valutate positivamente le finalità del provvedimento che si propone di realizzare un efficace monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche, la separazione delle fonti di finanziamento e il miglioramento degli strumenti di valutazione e di pianificazione delle opere pubbliche;

rilevata l'esigenza di precisare che resta fermo l'accesso e l'invio in formato elettronico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dei dati contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 che, a seguito di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, risulterà implementata dai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati disposti dallo schema medesimo;

rilevata l'opportunità di una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo;

rilevata l'esigenza di vincolare a precisi parametri un effetto incisivo come il definanziamento automatico delle infrastrutture, facendo contestualmente salva la

speciale disciplina posta dall'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 in materia di finanziamenti assegnati dal CIPE;

ritenuto necessario coordinare la istituzione « banca dati delle amministrazioni pubbliche » con la banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, prevedendo parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. »;

2) si sostituisca, all'articolo 4, il comma 3 con il seguente: « 3. Con moda-

lità disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche *in loco* di singole opere, nonché la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 6. »;

3) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « *Ragioneria Generale dello Stato* », siano inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

4) sia sostituito, all'articolo 6, il comma 1, con il seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, le modalità di coordinamento tra la banca dati delle amministrazioni pubbliche e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto »;

5) si chiarisca, all'articolo 7, che fra i titolari di banche dati, tenuti, ai sensi dell'articolo medesimo, a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati dell'amministrazione pubblica, è da ricomprendere anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare di un apposita banca dati per il monitoraggio delle opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche;

6) all'articolo 8, comma 1, si aggiunga il seguente periodo: « Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009 in ordine all'accesso da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le opere pubbliche di modesto importo;

b) valuti il Governo l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le competenze attualmente attribuite all'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	66
Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova. Nomina n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa. Atto n. 429 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica che il deputato Emanuele Fiano, appartenente al gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Olga D'Antona, appartenente al medesimo gruppo.

Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova.

Nomina n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Sandro BIASOTTI (PdL), nell'esprimere convintamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina in oggetto, sottolinea, da ligure, la professionalità del dottor Merlo e la sua profonda conoscenza del territorio e della realtà portuale genovese.

Michele Pompeo META (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Biasotti, fa presente che il dottor Merlo è un affermato professionista e profondo conoscitore della realtà ligure, che ha dimostrato negli anni le proprie capacità e la propria competenza in ambito portuale, ed esprime pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato <i>sì</i>	26
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Biasotti, Boffa, Bonavitacola, Bonciani, Cardinale, Compagnon, Crosio, Garofalo, Gentiloni Silveri, Ginefra, Landolfi, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Mereu, Giorgio Merlo, Meta, Monai, Nicco, Nizzi, Piso, Terranova, Toto, Tullo, Valducci e Velo.

Schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa.

Atto n. 429.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996, il proprio parere sullo schema di contratto di programma fra Ministero delle infrastrutture e trasporti ed ENAV (Ente nazionale per l'assistenza al volo), relativo al triennio 2007-2009.

Sottolinea che il citato articolo 9 della legge n. 665 del 1996 prevede che il contratto di programma venga stipulato dal Presidente dell'ENAV, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da

una parte, e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, dall'altra.

Ricorda che i compiti dell'ENAV sono regolati dalla stessa legge n. 665, con la quale si è disposta la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico, con la nuova denominazione di Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), prevedendo la successiva trasformazione in società per azioni, che è stata realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2001. Osserva che l'ENAV SpA è interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa presente che, come si legge nella relazione illustrativa, il ritardo nel rinnovo del contratto di programma è stato determinato dalla particolare complessità della fase istruttoria, e, in particolare, dalla definizione della nuova metodologia di quantificazione dei costi tariffabili, denominata *cost cap*, introdotta sulla base di quanto stabilito dal decreto-legge n. 203 del 2005. La relazione precisa che per il periodo regolatorio 2007-2008 non è stato possibile prevedere l'utilizzo di tale metodologia, che viene introdotta a partire dal 2009.

Rileva che lo schema si compone di venti articoli, e degli allegati tecnici.

Passando ad una breve descrizione del contenuto degli articoli, evidenzia che l'articolo 1 dispone che le premesse e gli allegati fanno parte integrante del contratto. L'articolo 2 delimita la durata e l'oggetto del contratto, che ha validità dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, e disciplina i servizi di assistenza al volo, gli obiettivi e parametri di qualità dei servizi, il piano di investimenti correlato al perseguimento delle finalità istituzionali, i rapporti con le istituzioni della navigazione aerea, il coordinamento con l'aeronautica militare, con l'ENAC e con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'articolo 3 reca i criteri per la revisione del contenuto del contratto.

L'articolo 4 individua i compiti dell'Ente con riferimento ai servizi istituzionali della navigazione aerea, richiamando in parte l'elencazione prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 665 del 1996, ed enucleando alcuni ulteriori compiti dovuti in particolare all'adesione ai programmi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e di Eurocontrol. Definisce, altresì, le modalità attraverso le quali possono essere autorizzati interventi di potenziamento infrastrutturale, variazioni di capacità, livelli ed orari dei servizi aeroportuali da parte della Società. L'articolo 5 prevede per l'Enav l'obbligo di adottare un sistema di contabilità analitica per ciascuno dei servizi erogati. Tali servizi sono distinti in tre categorie: servizi di assistenza in terminale; servizi di assistenza in rotta; altri servizi. A partire dal 2010, la società dovrà fornire una rendicontazione dei costi e ricavi relativi ai progetti internazionali, secondo modalità concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 6 definisce i criteri tecnico-operativi per l'erogazione dei servizi di assistenza al volo. L'articolo 7 disciplina i rapporti tra Enav ed Enac, precisando che quest'ultimo ente svolge le funzioni di autorità unica di regolazione tecnica di controllo e certificazione dei servizi di navigazione aerea. Gli articoli 8 e 9 riguardano i rapporti di Enav con l'Aeronautica militare e l'Agenzia nazionale per la sicurezza al volo. L'articolo 10 indica le condizioni di sicurezza che l'Enav deve garantire nell'espletamento dei suoi servizi. L'articolo 11 stabilisce l'obbligo di ENAV di garantire, nell'erogazione dei servizi aerei, requisiti di qualità conformati ai massimi standard europei. A tal fine, si fa riferimento a specifici indicatori, contenuti nell'Allegato G del contratto. L'ultimo comma dell'articolo 11 precisa che ENAV è tenuta ad inviare quotidianamente ai ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia i dati relativi ai ritardi rilevati da Eurocontrol, con indicazione delle relative cause. L'articolo 12 reca l'indicazione delle tariffe per i servizi di assistenza al

volo relative agli anni 2007-2009. Per il solo anno 2009, e limitatamente alle tariffe CUT (Coefficiente Unitario di Tariffazione per i servizi di assistenza al volo in rotta), viene utilizzata la metodologia del *cost cap*, la cui piena applicazione viene peraltro rinviata al successivo periodo regolatorio (2010-2012). L'articolo prevede inoltre che l'ENAV si impegni a pubblicare sul proprio sito *web*, ai fini della redazione del successivo contratto, le informazioni necessarie alla revisione del sistema tariffario, con particolare riferimento agli ultimi due bilanci, alle proiezioni di traffico e alle stime dei costi. L'articolo 13 prevede che l'Ente trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto dettagliato sulla propria attività. L'articolo 14 prevede che le infrastrutture di competenza di ENAV debbano essere progettate e realizzate secondo criteri di compatibilità ambientale. L'articolo 15 reca l'impegno dell'Enav a realizzare il piano di investimenti, e precisa che i piani di intervento sono volti a soddisfare prioritariamente le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale, con particolare riferimento a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. L'articolo 16 concerne le relazioni internazionali dell'ente, mentre l'articolo 17 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e trasporti il compito del monitoraggio sul corretto adempimento del contratto da parte di ENAV. A tal fine, l'ente deve fornire ogni utile informazione, e la relativa documentazione, concernente la propria attività. L'articolo 18 prevede la possibilità per l'Enav di fornire, dietro corrispettivo, servizi aggiuntivi a imprese pubbliche o private, ad istituzioni, enti e organismi nazionali e internazionali. L'articolo precisa inoltre che la gestione e manutenzione degli impianti per i servizi di navigazione aerea è assicurata, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla società Tecnho Sky S.r.l. L'articolo 19 riguarda la risoluzione delle controversie derivanti dalla interpretazione ed applicazione del contratto, affidata ad un

collegio arbitrale composto da tre arbitri. L'articolo 20, infine, reca norme sugli obblighi di trasparenza, prevedendo che l'Enav deve portare a conoscenza degli utenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, la propria Carta dei servizi. Gli aggiornamenti della Carta devono essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il mese di dicembre per la successiva approvazione.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di contratto in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	72
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	73

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono state presentate talune proposte emendative riferite al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Michel MARTONE prospetta l'opportunità di rinviare al prossimo mese di gennaio l'esame degli emendamenti presentati, attesa l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni in proposito da parte dei rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono state presentate talune proposte emendative riferite al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione nella precedente seduta (*vedi allegato 2*).

Al riguardo, peraltro, fa presente che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha comunicato alla presidenza, per le vie brevi, la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna, prospettando l'opportunità che l'esame degli emendamenti sia rinviato ad altra seduta, da fissare all'immediata ripresa dei lavori parlamentari dopo la prevista sospensione per le festività natalizie; il Ministro ha, infatti, espresso l'auspicio di potersi confrontare con la Commissione sul merito del provvedimento e sul complesso delle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Michel MARTONE conferma che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli ha personalmente chiesto di rappresentare alla Commissione l'esigenza di un rinvio dell'esame degli emendamenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto che – anche sulla base di un confronto informale svolto tra i gruppi – è emersa l'opportunità di rinviare al prossimo mese di gennaio l'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, ferma restando l'utilità di verificare in seguito le possibili modalità di prosecuzione dell'*iter*, ivi inclusa la prospettiva – avanzata da taluni gruppi – di un inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 dicembre 2011.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. (Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 1.

3. 1. Versace.

Al comma 1, capoverso articolo 3, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 516 euro e sopprimere la parola: accreditate.

3. 2. Bobba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-bis.

***3. 3.** Bobba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-bis.

***3. 4.** Versace.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-ter.

****3. 5.** Bobba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 3-ter.

****3. 6.** Versace.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Le agevolazioni di cui agli articoli da 1 a 3 della presente legge sono riconosciuti alle imprese costituite tra i detenuti negli istituti penitenziari,

finalizzate allo svolgimento di attività di gestione di servizi interni agli istituti stessi, quali la pulizia, le manutenzioni, la preparazione e somministrazione di pasti, l'infermeria, nonché per attività artigianali, agro-pastorali o di commercializzazione dei prodotti realizzati dai detenuti.

2. Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.

3. 01. Schirru.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 5-bis.

***5. 1.** Bobba.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 5-bis.

***5. 2.** Versace.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: 3.423.000 euro annui con le seguenti: 6.500.000 euro annui.

****6. 1.** Bobba.

Al comma 1, sostituire le parole: 3.423.000 euro annui con le seguenti: 6.500.000 euro annui.

****6. 2.** Versace.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. (Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: e agli idonei.

1. 1. Fedriga.

Al comma 1, dopo le parole: anche ad ordinamento autonomo aggiungere le seguenti: , comprese le forze di polizia.

1. 2. Bobba.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:, mediante concorsi interni.

1. 3. Bobba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le pubbliche amministrazioni attingono alle suddette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

1. 15. Baldelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta fermo che il previo esperimento di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non trova applicazione in caso di scorrimento delle graduatorie.

1. 16. Baldelli.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e degli idonei.

1. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I divieti contenuti ai commi 1 e 4 del presente articolo si applicano anche con riguardo ai posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso per le medesime qualifiche per le quali il concorso è stato bandito.

1. 5. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal 2012, entro il 31 dicembre di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sulla base delle istruzioni impartite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un rapporto informativo analitico sui concorsi banditi, sullo stato del loro svolgimento e sul numero di vincitori assunti e non ancora assunti, nonché sul numero degli idonei iscritti in graduatorie ancora in vigore. Il rapporto è trasmesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, agli organismi indipendenti di valutazione

della *performance*, costituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che redige una relazione annuale e la presenta alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno.

- 1. 6.** Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 4, sopprimere le parole: e degli idonei.

- 1. 7.** Fedriga.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove completate le assunzioni del relativo personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, qualora prima del 31 dicembre 2014 siano stati già esauriti i relativi elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.

- 1. 8.** Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: pubblici unici con le seguenti: pubblici a livello regionale.

- 1. 9.** Fedriga.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica con le seguenti: I predetti concorsi sono organizzati dalle regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica.

- 1. 10.** Fedriga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Risponde a titolo di danno erariale chiunque, presso una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ritarda, ostacola o impedisce lo svolgimento o la conclusione di un concorso. Risponde allo stesso titolo chiunque ritarda, ostacola o impedisce l'assunzione dei vincitori di un concorso.

- 1. 11.** Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire l'assunzione di tutti i vincitori dei concorsi pubblici e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contestualmente all'indizione di un concorso pubblico devono vincolare nel proprio bilancio le somme necessarie a coprire l'onere finanziario derivante dall'assunzione per i posti messi a concorso a decorrere dalla data di conclusione del procedimento di concorso.

- 1. 12.** Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nei bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono riconosciuti punteggi ai lavoratori con contratti non a tempo indeterminato che hanno lavorato presso la pubblica amministrazione che indice il concorso nelle qualifiche per le quali il concorso è stato bandito. I punteggi sono attribuiti in misura propor-

zionale alla durata del rapporto o dei rapporti di lavoro svolti presso la pubblica amministrazione.

1. 13. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Per giustificate ragioni organizzative dell'amministrazione, il termine può essere differito una sola volta per non più di sei mesi. In caso di differimento, l'amministrazione comunica al vincitore del concorso le motivazioni del ritardo dell'assunzione.

1. 14. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 76

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 78

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2012 78

AVVERTENZA 78

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, il 20 dicembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, fa presente che l'esame in Commis-

sione dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa ha evidenziato, anche mediante le audizioni informali delle organizzazioni sindacali, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare e del Commissario straordinario della Croce rossa italiana, una serie di profili problematici, che richiederebbero di essere adeguatamente approfonditi.

Inoltre, non essendo pervenuti né il parere della Conferenza unificata né i rilievi delle Commissioni IV e V, non è possibile procedere oggi all'espressione del prescritto parere.

Pertanto, la Commissione ha convenuto sull'opportunità di acquisire la disponibilità del Governo ad attendere il parere prima di procedere all'emanazione del decreto legislativo. Inoltre, è emersa, da parte di diversi gruppi, l'esigenza di invitare il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a differire il

termine per l'esercizio della delega, anche al fine di consentire ulteriori approfondimenti da parte della Commissione.

Invita, perciò, il Ministro a esprimere la posizione del Governo su quanto rappresentato.

Il ministro Renato BALDUZZI dichiara che il Governo, per il dovuto rispetto nei confronti del Parlamento, si impegna senz'altro ad attendere il parere della Commissione prima di procedere all'emanazione del decreto legislativo. Il Governo è, altresì, disponibile a valutare l'opportunità di prorogare il termine per l'esercizio della delega, anche al fine di superare ogni possibile incertezza sull'effettiva scadenza di tale termine.

Lucio BARANI (PdL), preso atto con favore della disponibilità manifestata dal Governo, fa presente che alcuni gruppi hanno trasmesso alla presidenza una nota, che auspicano possa servire come base per la proposta di parere del relatore alla ripresa dei lavori.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver precisato che il suo gruppo si riconosce nei contenuti della nota cui ha fatto riferimento l'onorevole Barani, sottolinea il problema dell'incertezza che sussiste sul termine effettivo di scadenza della delega, come accennato dallo stesso ministro Balduzzi. Invita, pertanto, il Governo ad assumere ogni iniziativa utile al fine di assicurare la certezza del diritto in riferimento al decreto legislativo in esame.

Francesca MARTINI (LNP) ribadisce, anche a nome del suo gruppo e sulla base della passata esperienza come sottosegretario di Stato alla salute con delega alla Croce rossa, che è necessario procedere con sollecitudine a una riforma di questo ente, la quale, salvaguardandone il valore storico e culturale, tenga nella dovuta considerazione le esigenze di economicità ed efficienza gestionale. In particolare, occorre affrontare le difficoltà connesse all'intreccio di competenze tra il Ministero della salute e il Ministero della difesa,

nonché al carattere centralistico del modello gestionale, che in più occasioni si è rilevato poco rispettoso dell'autonomia dei comitati provinciali. A suo avviso, gli organi nazionali dell'ente devono limitarsi a coordinare le attività locali e non possono prelevare risorse dalle realtà locali più virtuose al fine di ripianare i debiti di quelle meno virtuose. Evidenzia, inoltre, come solo l'obbligo di conformarsi a criteri di economicità ed efficienza gestionale può mettere la Croce rossa in condizione di concorrere, a livello locale, per l'assegnazione di appalti e servizi. Dopo aver precisato come anche l'eventuale assunzione del personale precario debba essere valutata caso per caso, in base alla compatibilità con la situazione economica dei singoli comitati provinciali, invita tutti i colleghi a considerare la necessità di sfruttare la storica occasione che il provvedimento in esame rappresenta per il riordino della Croce rosse italiana.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritiene che dal dibattito svolto sia emersa con chiarezza tanto l'urgenza della riforma della Croce rossa italiana, quanto l'inadeguatezza del progetto di riforma in esame. In proposito, sottolinea la necessità di un ripensamento complessivo del modello organizzativo della Croce rossa, volto a risolvere il problema del rapporto tra l'attività di livello nazionale e internazionale e le realtà locali. Ritiene, inoltre, che debbano essere affrontati i molti problemi relativi al personale dipendente della Croce rossa e al rapporto tra questo personale e i volontari che operano nell'ente. Osserva, infine, come lo schema di decreto in esame non affronti in modo convincente alcuno di questi problemi e rischi, invece, di determinare una consistente perdita di posti di lavoro.

Antonio PALAGIANO (IdV) si associa ai colleghi che hanno sottolineato la necessità di riformare la Croce rossa italiana, ma anche l'inadeguatezza dello schema di decreto in esame. Dichiara, quindi, che il suo gruppo seguirà con grande attenzione il prosieguo dell'esame di questo provve-

dimento, al fine di renderlo più rispondente alle effettive esigenze di riforma dell'ente.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede se il Governo intenda procedere alla nomina del nuovo Commissario straordinario della Croce rossa, essendo imminente la scadenza del mandato dell'attuale Commissario.

Il ministro Renato BALDUZZI si riserva di rispondere alla domanda formulata, da ultimo, dall'onorevole Farina Coscioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 15.20.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi all'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato come nuovo testo

base nella seduta del 9 novembre scorso (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, propone un rinvio dell'inizio dell'esame degli emendamenti presentati, per consentirne un adeguato approfondimento degli stessi da parte dei componenti della Commissione e del Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, non essendovi obiezioni, la Commissione possa rinviare l'inizio dell'esame delle proposte emendative presentate, come proposto dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.
C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni

sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.
C. 4269 D'Anna.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De

Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: delle organizzazioni di volontariato *aggiungere le seguenti:* e delle associazioni di rappresentanza delle cooperative socio-sanitarie.

1. 9. Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: delle organizzazioni di volontariato *aggiungere le seguenti:* e delle associazioni di rappresentanza del terzo settore.

1. 10. Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: delle organizzazioni di volontariato *aggiungere le seguenti:* delle associazioni di rappresentanza delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. 11. Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

* **1. 1.** Froner.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

* **1. 5.** Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Autonomia e responsabilità del medico).

1. Le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività e di tale obiettivo esse sono costituite garanti. Tali attività vengono assicurate secondo i principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni svolte. Le norme generali e le discipline, connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e socio-sanitari e di ogni altra attività propria o affidata a tali professionisti, non possono in alcun modo limitare i principi di autonomia e responsabilità. In particolare, dette esigenze, non possono, in alcun caso, né vincolare né condizionare le scelte diagnostiche e terapeutiche del medico, il quale dovrà sempre determinarsi secondo la propria scienza e coscienza e nel ri-

spetto della posizione di garanzia che gli è attribuita.

1. 01. Miotto.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente *con le seguenti:* la presenza di direttori di dipartimento, di distretto e di direzione tecnica amministrativa, presenti nell'azienda.

2. 1. Pedoto.

Al comma 2, sostituire la parola: concorre *con seguenti:* è preposto.

2. 2. Pedoto.

Al comma 2, dopo le parole: pianificazione delle attività, *aggiungere le seguenti:*, incluse la ricerca e la didattica,.

2. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo le parole: gestionale delle aziende, *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.

2. 6. Palagiano, Mura.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Collegio di direzione esprime altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.

2. 4. Palagiano, Mura.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato.

2. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Collegio di direzione esprime obbligatoriamente pareri su materie quali le strategie aziendali inerenti la qualità clinica, inclusi la valutazione degli indici di performance, i provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, l'atto aziendale ed i provvedimenti di organizzazione del personale, la libera professione intramoenia, la programmazione aziendale della formazione, lo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico.

2. 8. Miotto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le Regioni possono derogare all'istituzione del Collegio di direzione ai sensi del comma 1, purché prevedano per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale l'istituzione di sedi ovvero l'introduzione di procedure di partecipazione organizzata degli operatori al governo della struttura e delle attività cliniche.

2. 7. Laura Molteni, Martini, Fava, Rondini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Istituzione del Comitato tecnico-scientifico regionale).

1. Ciascuna regione istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale, che, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definisca precisi indicatori di

attività e qualità assistenziali. Tali indicatori, introdotti in un sistema di database cimici, attraverso la messa a confronto con criteri di qualità standardizzati, forniscono *report* periodici con i quali monitorare la qualità delle prestazioni dei singoli reparti pubblici o privati, e meglio comprendere i flussi di pazienti in uscita da determinati ambiti territoriali, anche verso altre regioni. Il suddetto comitato è composto da dirigenti della medesima regione, quali: un Direttore di Dipartimento di area medica, un Direttore di Dipartimento di area chirurgica, il Direttore di Dipartimento Territoriale, un epidemiologo e un funzionario regionale con adeguata competenza informatica.

2. 01. Palagiano, Mura.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Istituzione dell'Autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata « autorità ».

2. L'autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi. I componenti dell'autorità nominati dal consiglio regionale o provinciale sono scelti:

a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;

b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.

3. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia, autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.

4. I membri dell'autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non possono essere nominati componenti dell'autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell'organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'autorità.

6. L'autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito *internet*, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.

7. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con obbligatorio avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, e anche tramite il rispettivo sito *internet*, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze

dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura dei citato ufficio, possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4 del presente articolo.

8. La domanda di cui al comma 7 è inviata all'autorità.

9. L'autorità riceve le domande inviate ai sensi del comma 8 e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei *curricula* dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali, e ospedaliere. L'autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito *internet* la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito *internet* della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore generale uno dei tre candidati selezionati, dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.

10. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « provvede alla, sua sostituzione » sono inserite le seguenti: « , attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito *internet* dell'autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ».

11. L'Autorità ha sede presso le Agenzie regionali sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.

3. 1. Mura, Palagiano, Zazzera.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. I Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale sono nominati con decreto del Presidente della Regione per un periodo di tre anni, rinnovabile nella stessa Azienda una sola volta per la stessa durata, tra i soggetti iscritti all'elenco di cui alle disposizioni seguenti e con le modalità ivi previste.

2. È istituito presso la Presidenza della regione l'elenco regionale dei Direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel quale vengono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso dei requisiti richiamati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, previo accertamento dell'effettivo possesso degli stessi. L'elenco è reso accessibile attraverso pubblicazione sul sito *web* della regione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. L'elenco è predisposto da una commissione che ne cura, altresì, la tenuta e l'aggiornamento. La commissione, che dura in carica quattro anni, è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della regione e scelti tra giudici della Corte costituzionale, magistrati delle supreme magistrature, magistrati della Corte dei Conti, avvocati dello Stato, professori ordinari delle Università degli studi in materie giuridiche, economiche ed aziendali, indicati dai rispettivi organi di Presidenza. Tali soggetti possono essere prescelti anche fra quelli a riposo.

4. Con decreto del Presidente della Regione, è emanato apposito regolamento di attuazione che definisce le modalità per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento

dell'elenco di cui al comma 1-*bis*, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

a) iscrizione a domanda dell'interessato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sulla G.U.R.I., e sul sito *web* della Regione: alla domanda è allegato specifico *curriculum* comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, ivi comprese le eventuali valutazioni sui risultati aziendali conseguiti e sugli obiettivi raggiunti per il periodo dichiarato;

b) iscrizione subordinata alla verifica, da parte della commissione, del possesso dei requisiti di cui al comma 2;

c) obbligo di comunicazione da parte degli iscritti di eventuali variazioni dei requisiti di cui al comma 2 pena la cancellazione dall'elenco;

d) aggiornamento dell'elenco con cadenza biennale, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a);

e) pubblicazione dell'elenco e dei suoi aggiornamenti sulla *Gazzetta Ufficiale* della regione e sul sito *web* della regione;

f) pubblicazione sul sito *web* della regione dei dati curriculari degli iscritti nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Il Presidente della regione, ai fini della nomina di cui al comma 1, inoltra, entro quindici tomi dalla vacanza dell'ufficio, specifica richiesta alla commissione, che provvede, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa, alla comunicazione di una tema di nominativi, tratti dagli iscritti nell'elenco, formulata accertando la coerenza fra i requisiti posseduti e le funzioni da svolgere anche in riferimento al possesso del diploma di laurea, al possesso di qualificata esperienza professionale di direzione tecnica ed amministrativa svolta in piena aderenza con i limiti temporali indicati e con le modalità previste, la reale corrispondenza delle strutture dirette con la tipologia richiesta per le strutture da dirigere. Il Presidente della regione provvede

alla nomina del Direttore generale scegliendolo nella tema, senza alcun obbligo di valutazioni comparative, entro il termine previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Esaurita la procedura di nomina, la terna cessa di avere efficacia.

6. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di Direttore generale di una Azienda è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esercitato in strutture pubbliche, soggette alla competenza dell'Azienda medesima o di altre Aziende del Servizio sanitario regionale.

7. L'operato dei Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende del Servizio sanitario regionale è monitorato e valutato durante l'espletamento del mandato e a conclusione di esso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme vigenti nel territorio della regione. A tale fine, l'Assessorato regionale della sanità adotta un sistema di valutazione specifico delle attività delle Aziende del Servizio sanitario regionale, finalizzato ad obiettivi di salute, sostenibilità finanziaria, qualità, appropriatezza, efficienza ed equità d'accesso alle prestazioni erogate, basato sull'analisi di indicatori multidimensionali di performance, individuando apposite strutture universitarie di elevata qualificazione, a supporto della valutazione stessa. I risultati della valutazione sono resi pubblici attraverso il sito *web* della regione.

8. Non sono riconfermati nella loro carica i Direttori generali che non siano stati oggetto di valutazione positiva ai sensi di quanto previsto al comma 7.

3. 7. Burtone.

Al comma 1, sostituire le parole: pubblicità delle nomine con le seguenti: pubblicità dei bandi di nomina.

3. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo le parole: pubblicità delle nomine aggiungere le seguenti: e dei curricula.

3. 4. Miotto.

Al comma 1, dopo le parole: diploma di laurea aggiungere le seguenti: magistrale, di un conseguente curriculum formativo costituito da uno o più diplomi di specializzazione o perfezionamento universitario di durata non inferiore a due anni e di pregressa attività di direzione quinquennale di enti pubblici o privati di adeguata dimensione.

Conseguentemente sopprimere le parole: e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale.

3. 5. Pedoto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni.

3. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo le parole: all'efficacia, aggiungere la seguente: , all'ottimizzazione.

3. 6. Palagiano, Mura.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa è attribuito dal Direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la disciplina oggetto dell'incarico, previa selezione pubblica, da esperirsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 434, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblicato sulla G.U.R.I. e sul sito *web* della Regione.

2. La selezione di cui comma 1 è effettuata da una commissione che valuta l'idoneità dei candidati sulla base dei titoli posseduti.

3. La commissione di cui al comma 2 è nominata, entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di selezione pubblica, dal Direttore generale dell'Azienda ed è composta da cinque dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con incarico di struttura complessa nella disciplina oggetto della selezione, di cui tre membri sono estratti a sorte tra i nominativi inseriti negli elenchi messi a disposizione dalle altre regioni e i restanti due membri sono estratti a sorte tra i nominativi, in possesso di analoghi requisiti, inseriti nell'elenco regionale. L'estrazione a sorte è pubblica e ne viene data notizia sul sito *web* della Regione.

4. La commissione è presieduta dal componente più anziano.

5. Prima di avviare le procedure di selezione, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità del posto da ricoprire. Valutati i titoli, la commissione formula la terna da sottoporre al Direttore generale per l'attribuzione dell'incarico.

6. L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa ha la durata di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, ed è regolato ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Esaurita la procedura di nomina, la terna di cui al comma 5 cessa di avere efficacia.

4. 30. Burtone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 2, dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 2. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale

avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti, nel rispetto dei profili professionali specifici nazionali individuati ai sensi del comma 2-*bis*. Al fine dell'attribuzione dell'incarico è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda, sanitaria, nominato dal direttore generale, e da tre dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuati con procedura di pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa, facenti parte del personale del Servizio sanitario nazionale della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda sanitaria interessata. Per le regioni in cui esistono aziende o strutture complesse in numero inferiore a tre, il sorteggio è effettuato includendo anche i dirigenti di struttura complessa della regione confinante con il minor numero di abitanti e, per le regioni insulari, di quella più vicina, per i quali non è previsto alcun rimborso. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione per la selezione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari della disciplina oggetto dell'incarico scelto con procedura di pubblico sorteggio. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.

2-*bis*. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

2-*ter*. La commissione di cui al comma 2, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi

ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.

2-*quater*. Ai fini della selezione di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2-*ter* ».

4. 1. Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità

4. 2. Miotto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da una commissione aggiungere le seguenti: in cui siano presenti entrambi i generi,.

4. 4. Miotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: presieduta dal direttore sanitario e composta da due, con le seguenti: presieduta dal direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare e composta da quattro.

4. 10. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: direttore sanitario con le seguenti: direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare.

4. 9. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: quattro.

4. 5. Pedoto.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.

* **4. 3.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.

* **4. 7.** Miotto.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.

* **4. 8.** Pedoto.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.

4. 11. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore generale sulla base di una terna di nominativi proposta

dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO.

4. 6. Miotto.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) la commissione, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla Commissione.

4. 12. Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, successivamente, seleziona una terna di candidati sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla commissione. Qualora il dirigente a cui è stato conferito dovesse lasciare l'incarico o decadere entro tre anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.

4. 13. Barani.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) la commissione riceve dall'azienda la categoria e il profilo professionale del dirigente da incaricare e, successivamente, approva una graduatoria di candidati sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di uno o più esami. Il direttore generale nomina di norma il candidato primo in graduatoria. Può altresì nominare un altro candidato che risulti idoneo fornendo adeguate motivazioni.

4. 15. Pedoto.

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: La commissione approva una graduatoria di candidati tenendo conto delle eventuali prove di esame, dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. La valutazione comparata dei candidati deve tenere altresì conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, valutati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico.

4. 14. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare, e successivamente, *con le seguenti:* , sulla base dei profili di cui al successivo comma 1-bis,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i

profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e quelle ospedaliero-universitarie. Per queste ultime, l'individuazione dei profili professionali deve avvenire di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. 17. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: graduatoria di candidati *aggiungere le seguenti:* che ha una validità triennale.

4. 18. Miotto.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: dei curriculum *con le seguenti:* dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.

4. 20. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: esiti di un colloquio *aggiungere le seguenti:* o di prove di esame.

4. 19. Miotto.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo, con i seguenti: Esperite tali procedure la medesima commissione, integrata dal Direttore generale, previo ulteriore eventuale colloquio attitudinale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore. In caso di parità, prevarrà la valutazione del Direttore generale, che dovrà motivare per iscritto la sua scelta.

4. 22. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: individua *fino alla fine della lettera, con le seguenti* nomina

vincitore il candidato che risulta primo nella graduatoria, predisposta e approvata dalla commissione.

4. 21. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: individua fino alla fine del periodo, con le seguenti: attribuisce l'incarico al candidato che risulti essere il primo in graduatoria.

4. 16. Miotto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della selezione di cui alla presente lettera, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.

4. 23. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titoli dei singoli candidati, i giudizi e la graduatoria sono comunque pubblicati nei siti istituzionali dell'azienda locale od ospedaliera e della regione.

4. 24. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incarico di direttore di struttura complessa, di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 5 della presente legge.

4. 25. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 5 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 è sostituito dai seguenti:

5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento, individuato dall'Azienda secondo criteri oggettivi e pubblici finalizzati a premiare il merito e lo sviluppo delle competenze professionali. Al dirigente individuato secondo i predetti criteri è affidato un incarico di sostituzione di durata non superiore a dodici mesi non rinnovabile, per il tempo strettamente necessario a coprire l'assenza o l'impedimento.

6. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente preposto ad una struttura complessa, l'incarico di sostituzione è affidato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997. In tal caso la durata dell'incarico è fissata in sei mesi prorogabili fino a dodici.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione dell'incarico di sostituzione e il relativo trattamento economico.

4. 26. Palagiano, Mura.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: direttore di dipartimento, aggiungere le seguenti: , sentito il Collegio di direzione,.

4. 29. Palagiano, Mura.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Gli incarichi, aggiungere le seguenti: di responsabile di struttura complessa.

4. 28. Palagiano, Mura.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 27. Laura Molteni, Martini, Fava, Rondini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Nomine del direttore amministrativo e del direttore sanitario).

1. Il primo periodo del comma 1-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: « Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati secondo le modalità di cui ai commi 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* ».

2. Dopo il comma 1-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 1-*sexies*. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo sono assegnati dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti. Al fine dell'attribuzione dei suddetti incarichi, è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria interessata, nominato dal direttore generale, e da tre membri individuati con le seguenti modalità:

a) per la nomina a direttore sanitario, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnico-sanitaria in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione, ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in medicina e chirurgia della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio;

b) per la nomina a direttore amministrativo, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnica o amministrativa in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in materie giuridiche o economiche della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio.

1-*septies*. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso. La commissione di cui al comma 1-*sexies*, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla medesima commissione. La graduatoria rimane valida per un anno.

1-*octies*. Ai fini della selezione di cui al comma 1-*septies*, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati ».

4. 01. Mura, Palagiano.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: linee guida, aggiungere le seguenti: elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e.

5. 2. Miotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *aggiungere le seguenti:* , laddove applicabili alle *performance* dei dirigenti sanitari.

5. 1. Laura Molteni, Martini, Fava, Rondini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Vanno altresì valutati idonei indici o modalità di soddisfazione del personale medico e non medico operante nella struttura alla quale è preposto il dirigente di cui al presente comma.

5. 3. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« L'esito positivo della verifica determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di maggior rilievo, professionale o gestionale. In caso di ristrutturazione aziendale e di impossibilità di conferma dell'incarico precedentemente svolto, al dirigente medico, veterinario o sanitario, in presenza di verifica positiva, sarà conferito un incarico di pari valore economico. ».

5. 4. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'esito positivo della verifica determina la conferma dell'incarico o il conferimento di altro incarico di maggior rilievo professionale o gestionale. In caso di ristrutturazione aziendale e di impossibilità di conferma dell'incarico precedentemente svolto, al dirigente medico, veterinario o

sanitario, in presenza di verifica positiva, è conferito un incarico di pari valore economico ».

5. 5. Pedoto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'esito positivo della verifica determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di maggior rilievo professionale o gestionale. In caso di ristrutturazione aziendale con revoca anticipata o impossibilità di conferma dell'incarico precedentemente svolto, al dirigente medico, veterinario o sanitario, in presenza di verifica positiva, sarà conferito un incarico di pari valore economico a carico del relativo fondo contrattuale.

5. 6. Miotto.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sanitarie, aggiungere le seguenti: , ospedaliero-universitarie.

6. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: dal direttore generale.

* **6. 2.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: dal direttore generale.

* **6. 3.** Pedoto, Miotto.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aspetti gestionali, aggiungere le seguenti: e di programmazione.

6. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , di norma,.

6. 4. Pedoto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria.

*** 6. 6.** Miotto.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria.

*** 6. 7.** Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incarico di direttore di dipartimento implica unicamente il rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria non allargata.

6. 8. Palagiano, Mura.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Lenzi, Miotto.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: di struttura complessa, aggiungere le seguenti: e i ricercatori medici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: , e su valutazione del Collegio di direzione.

7. 2. Barani.

Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: dell'interessato, aggiungere le seguenti: previa verifica del possesso dei requisiti attitudinali e psicofisici, valutati da un'apposita commissione di medici del lavoro.

7. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un ulteriore periodo di due anni.

7. 4. Palagiano, Mura.

Ai comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della Dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

7. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e al personale universitario delle elevate professionalità (EP) equiparato alla dirigenza medica e sanitaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

7. 6. Palagiano, Mura.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, al fine di garantire la protezione dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere prevista la

valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica.

8. 1. Pedoto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, possono costituire, nei loro ambito, organismi o enti *no-profit*, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.

8. 2. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Collegio sindacale e pubblicità degli atti).

All'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5. Le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull'andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti web delle aziende.

8. 02. Miotto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile).

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il personale medico in esse operante, possono esercitare l'attività solo se hanno stipulato

apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile comprendente anche la colpa grave nei confronti degli assistiti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché i massimali idonei a garantire la relativa copertura assicurativa. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei predetti massimali.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sempre con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministero della Salute, sono individuate le modalità attuative nonché i criteri per l'individuazione delle compagnie di assicurazione di cui al presente articolo, prevedendo per le aziende sanitarie e le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, l'obbligatorietà di un bando pubblico con procedura valutativa a graduatoria data dal maggior ribasso sui premi assicurativi a parità di garanzie offerte.

4. Gli oneri derivanti dai premi assicurativi relativi alle polizze di cui al comma 1 riguardanti il personale medico, sono posti a carico del medesimo personale. Ciascuna struttura sanitaria individua le più opportune modalità di prelievo delle rate di premio a carico del suddetto personale medico.

8. 07. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Assicurazione obbligatoria del professionista).

1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità

professionale, il Ministro della salute, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese assicuratrici e le organizzazioni di rappresentanza dei medici chirurghi, provvede a redigere un modello nazionale di polizza assicurativa per la responsabilità civile dei medici verso terzi, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;

d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità medica;

e) adeguata valutazione delle specificità di ciascuna specializzazione medica.

8. 04. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 2; articolo 4, comma 1, dalle parole: « sulla base dei seguenti principi », fino alla fine del comma; articolo 4, comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole: « su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, »; articolo 6, comma 1, dalle parole: « secondo i seguenti principi » fino alla fine del comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle Regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dalla presente legge.

8. 03. Laura Molteni, Martini, Fava, Rondini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	101

RISOLUZIONI:

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino e 7-00745 Beccalossi: Per l'applicazione della normativa in materia di quote latte (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Atto n. 426.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato assegnato anche se non corredato dai prescritti pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato, tenuto conto del termine stabilito per l'esercizio della delega. Il parere del Consiglio di Stato è stato successivamente espresso, mentre la Conferenza Stato-regioni è stata convocata per oggi. Considerato che la delega in questione scade il 10 gennaio 2012, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzata ad esprimersi anche se tale parere non dovesse essere tempestivamente trasmesso. Avverte quindi che il Presidente della Camera ha accolto tale richiesta e che il parere della citata Conferenza non è stato trasmesso.

Ricorda altresì che la Commissione Bilancio ha espresso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario nella seduta di ieri.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole con osservazioni, illustrando il contenuto di tale proposta (*vedi allegato 1*).

Monica FAENZI (PdL) sottolinea, con riferimento alla definizione di cui all'articolo 4, comma 2, che dal testo in esame consegue un ingiustificato ampliamento della figura dell'imprenditore ittico, che ricomprende anche soggetti che esercitano attività meramente collegate a quella dell'imprenditore ittico vero e proprio, con effetti di maggiore onerosità finanziaria e quindi a danno della categoria effettivamente dedicata alla pesca. Propone pertanto di invitare il Governo alla soppressione del comma 2 dell'articolo 4.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ritiene che con la proposta del deputato Faenzi si restringa la figura dell'imprenditore ittico eccessivamente e in modo non coerente con le finalità e il contenuto della legge delega.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la preoccupazione della collega Faenzi appare riferita al rischio di dover ripartire le risorse oggi destinate alla pesca tra una platea più ampia di soggetti.

Monica FAENZI (PdL) osserva che effettivamente la preoccupazione è quella che, nell'attuale momento di crisi, i benefici che ora sono riservati a chi esercita la pesca possano essere estesi anche a soggetti che non appartengono al settore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, comprende le preoccupazioni per la situazione in cui versa il comparto, ma ricorda che anche la nuova politica comune della pesca va orientandosi nel senso che al pescatore sia riconosciuta la possibilità di esercitare attività connesse, come la vendita diretta e le altre analoghe, al fine di integrare il reddito.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che l'articolo 4, comma 2, non prevede una

nuova figura di imprenditore ittico, ma si riferisce alle cooperative di imprenditori ittici, riconoscendo alle stesse lo stesso trattamento riconosciuto ai singoli imprenditori ittici che in esse si aggregano. Ciò è del tutto coerente con l'impianto normativo oggi vigente, mentre la soppressione di tale previsione costituirebbe una incongrua penalizzazione per chi svolge attività in forma aggregata. Sulla base di questa premessa, si dichiara disponibile a valutare una diversa formulazione del parere.

Monica FAENZI (PdL), premesso di essere disponibile a individuare una soluzione condivisa, ribadisce che la sua preoccupazione è riferita al rischio di estendere il regime previsto per gli imprenditori ittici professionali a soggetti estranei alla pesca, come i fornitori di servizi diversi e tra questi, ad esempio, i fornitori di gasolio.

Sandro BRANDOLINI (PD) ribadisce che i soggetti indicati all'articolo 4, comma 2, sono le cooperative di imprenditori ittici e non soggetti diversi.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, precisa che l'articolo 4, comma 2, riproduce in modo quasi testuale la norma già oggi vigente, contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2001. Non ritiene pertanto possibile modificare il regime vigente in senso restrittivo.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che nel dibattito politico-economico di continuo si lamenta la frammentazione degli operatori della pesca e si sottolinea la necessità di favorirne l'aggregazione, per ottenere economie di scala e migliori condizioni contrattuali all'interno della filiera. La proposta della collega Faenzi appare in contrasto con tale orientamento, salvo che non sia il segno di un'avversione ideologica verso la forma della cooperativa. Infatti, riconoscere la stessa posizione giuridica degli imprenditori ittici alle loro forme di aggregazione e incentivare in tal modo la me-

desima aggregazione non può in alcun modo essere ritenuto uno svantaggio per gli imprenditori ittici, poiché si tratta di uno strumento per migliorare la loro posizione contrattuale e di mercato.

Teresio DELFINO (UdCpTP), pur comprendendo le preoccupazioni del deputato Faenzi, concorda sull'esigenza di favorire l'integrazione degli operatori della pesca. Peraltro, osserva che la questione può ritenersi superata dalla constatazione che le cooperative di cui all'articolo 4, comma 2, sono cooperative di imprenditori ittici, che singolarmente avrebbero comunque diritto al medesimo trattamento.

In conclusione, condivide la proposta del relatore anche per l'osservazione relativa alla disciplina sanzionatoria, che appare cogliere in modo equilibrato le osservazioni formulate nel corso delle audizioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4 è già presente nella legislazione nazionale e pertanto non la innova. Osserva inoltre che i soci delle cooperative di imprenditori ittici avrebbero diritto al medesimo trattamento quali singoli imprenditori.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) ricorda che, in base alla legge delega, il provvedimento in esame non può contenere nuovi o maggiori oneri, ma deve provvedere al riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. È pertanto evidente l'esigenza di approfondire la questione posta dalla collega Faenzi, perché non si potrebbe allargare la platea degli aventi diritto ai benefici riservati agli attori del settore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ribadisce che la disposizione in discussione si limita a riscrivere quanto già previsto dalla normativa vigente.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la V Commissione (Bilancio), nelle premesse

dei rilievi formulati, ha dichiarato di aver «preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali, dalle definizioni disposte dal provvedimento nel titolo I, in materia di attività di pesca e acquacoltura, non derivano effetti negativi in termini di minor gettito, in quanto le stesse non comportano l'estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori e, pertanto, non determinano l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura».

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) ritiene che, nel parere da esprimere, la Commissione potrebbe inserire anche la precisazione indicata dal Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore a valutare la possibilità che la Commissione riprenda nel suo parere la premessa contenuta nei rilievi della Commissione Bilancio.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere, sulla base dei dibattiti svoltosi (*vedi allegato 2*).

Basilio CATANOSO (PdL) preannuncia la sua astensione.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino e 7-00745 Beccalossi: Per l'applicazione della normativa in materia di quote latte.

(Discussione congiunta e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno, vertenti sulla stessa materia, avverrà congiuntamente.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di rinviare il dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (atto n. 426);

acquisito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione nella seduta del 20 dicembre 2011;

ritenuto che il provvedimento rappresenta un segnale importante per il comparto, costretto negli ultimi anni ad affrontare profondi cambiamenti, connessi, da un lato, alla riduzione dello stock ittico e, dall'altro, all'aumento del prezzo del gasolio che ha fortemente inciso sui costi sopportati dagli operatori della pesca;

considerato, altresì, che la crisi finanziaria ed economica in atto ha indotto una drastica riduzione delle politiche pubbliche di sostegno del settore e che occorre assicurare che le poche risorse disponibili non vadano disperse, come potrebbe accadere nel caso in cui non venissero riallocate le dotazioni finanziarie derivanti dal decreto-legge n. 162 del 2008, finalizzando l'utilizzo ad interventi di carattere strutturale a favore della filiera ittica, anche attraverso la proroga del programma triennale della pesca;

condiviso quanto contenuto nella prima parte del provvedimento (Titolo I), laddove sono contenute nuove e più mo-

derne definizioni relative alla pesca professionale, all'attività di acquacoltura, all'imprenditore ittico e alla pesca non professionale;

ritenuto che la seconda parte del provvedimento (Titolo II) modifica il sistema sanzionatorio senza tener nel debito conto quanto previsto dagli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, secondo i quali il livello globale della sanzione deve essere calcolato « in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse » e la medesima sanzione sia « atta a produrre effetti proporzionati alla gravità della medesima, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, in riferimento al Titolo II, riguardante le sanzioni, di operare una diversificazione delle sanzioni in funzione dell'effettiva gravità dell'infrazione commessa, aumentando le sanzioni per talune fattispecie dove è evidente una responsabilità diretta del pescatore e riducendole laddove l'infrazione è commessa in assenza di una specifica volontà, recuperando, a tal fine, la formulazione ad oggi vigente (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153);

all'articolo 26, comma 2, le parole: « L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati » siano sostituite con le seguenti: « Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto »;

valuti, altresì, il Governo di inserire le modifiche contenute nel provvedimento, laddove non sostituiscano interamente un atto legislativo, nel corpo della fonte originaria, utilizzando la tecnica della novella legislativa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (atto n. 426);

acquisito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 20 dicembre 2011;

ritenuto che il provvedimento rappresenta un segnale importante per il comparto, costretto negli ultimi anni ad affrontare profondi cambiamenti, connessi, da un lato, alla riduzione dello *stock* ittico e, dall'altro, all'aumento del prezzo del gasolio che ha fortemente inciso sui costi sopportati dagli operatori della pesca;

considerato, altresì, che la crisi finanziaria ed economica in atto ha indotto una drastica riduzione delle politiche pubbliche di sostegno del settore e che occorre assicurare che le poche risorse disponibili non vadano disperse, come potrebbe accadere nel caso in cui non venissero riallocate le dotazioni finanziarie derivanti dal decreto-legge n. 162 del 2008, finalizzando l'utilizzo ad interventi di carattere strutturale a favore della filiera ittica, anche attraverso la proroga del programma triennale della pesca;

condiviso quanto contenuto nella prima parte del provvedimento (Titolo I),

laddove sono contenute nuove e più moderne definizioni relative alla pesca professionale, all'attività di acquacoltura, all'imprenditore ittico e alla pesca non professionale;

preso atto dei chiarimenti forniti alla V Commissione (Bilancio) dal Governo, in base ai quali, dalle definizioni disposte dal provvedimento nel Titolo I, in materia di attività di pesca e acquacoltura, non derivano effetti negativi in termini di minor gettito, in quanto le stesse non comportano l'estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori e, pertanto, non determinano l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura;

ritenuto che la seconda parte del provvedimento (Titolo II) modifica il sistema sanzionatorio senza tener nel debito conto quanto previsto dagli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, secondo i quali il livello globale della sanzione deve essere calcolato « in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse » e la medesima sanzione sia « atta a produrre effetti proporzionati alla gravità della medesima, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, in riferimento al Titolo II, riguardante le sanzioni, di operare una diversificazione delle sanzioni in funzione dell'effettiva gravità dell'infrazione commessa, aumentando le sanzioni per talune fattispecie dove è evidente una responsabilità diretta del pescatore e riducendole laddove l'infrazione è commessa in assenza di una specifica volontà, recuperando, a tal fine, la formulazione ad

oggi vigente (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153);

all'articolo 26, comma 2, le parole: « L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati » siano sostituite con le seguenti: « Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto »;

valuti, altresì, il Governo di inserire le modifiche contenute nel provvedimento, laddove non sostituiscano interamente un atto legislativo, nel corpo della fonte originaria, utilizzando la tecnica della novella legislativa.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen COM(2011)559 def.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne. COM(2011)561 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
ERRATA CORRIGE	105

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.45.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.

COM(2011)561 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta ieri e valutate le considerazioni, in particolare, dall'onorevole Gozi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, così come riformulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paolo GUZZANTI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Atto n. 426.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, ricorda che nella seduta precedente il collega Gozi ha segnalato alcuni aspetti a suo giudizio problematici in ordine alla compatibilità dello schema di decreto con la disciplina in materia di pesca ed acquacoltura dell'Unione europea.

In particolare è stato osservato che alcune fattispecie considerate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 come infrazioni gravi sono sanzionate con sanzioni amministrative e non qualificate come contravvenzioni. Al riguardo, rileva che questa discrepanza non appare sufficiente ad indicare una violazione della normativa dell'Unione europea in quanto né il regolamento (CE) n. 1005/2008 né il regolamento (CE) n. 1224/2009 appaiono vincolare gli Stati a reprimere con sanzioni penali, e non amministrative, le infrazioni gravi. Al contrario l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede esplicitamente per le infrazioni gravi « sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive », disponendo unicamente come eventualità, al paragrafo 3, l'introduzione « in aggiunta o in alternativa » di « sanzioni penali – come quelle relative alle contravvenzioni – « effettive proporzionate e dissuasive ».

Il collega Gozi ritiene poi che le tipologie di infrazioni gravi individuate dallo schema di decreto ai sensi dell'articolo 14 e qualificate come contravvenzioni, ai sensi dell'articolo 7, ovvero come illeciti amministrativi ai sensi dell'articolo 10 non corrispondano alla classificazione operata

dal regolamento (CE) n. 1005/2008. Anche in questo rilievo che tuttavia il regolamento non appare fornire un « elenco chiuso » di infrazioni già chiaramente predeterminato (e per il quale, quindi, trattandosi di un regolamento dell'Unione europea, non sarebbe nemmeno necessario un adeguamento del diritto interno); il combinato disposto tra l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 42 del regolamento rimette piuttosto agli Stati, nell'ambito delle categorie delineate dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la determinazione delle infrazioni gravi. Le fattispecie di cui agli articoli 7 e 10 appaiono comunque riconducibili a quelle dell'articolo 3 e dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Ciò premesso, non con riferimento alla compatibilità con il dettato dei regolamenti dell'Unione ma dal punto di vista dell'opportunità e del merito della questione in esame, concorda con il collega Gozi sul fatto che l'esigenza di un significativo apparato sanzionatorio avrebbe forse dovuto sollecitare il Governo ad operare un più ampio ricorso alle facoltà che il regolamento consente nell'ottica di un inasprimento delle sanzioni.

Altro rilievo del collega Gozi è relativo all'entità delle sanzioni. Al riguardo, è stato osservato, il regolamento (articolo 44) vincola ad adottare sanzioni almeno pari a cinque volte il valore del pescato in infrazione, elevabile ad otto in caso di reiterazione entro cinque anni, mentre lo schema di decreto legislativo prevede per le sanzioni penali un'ammenda che va da un minimo di 2000 euro ad un massimo di 12.000 euro, nonché sanzioni amministrative comprese nello stesso intervallo di valore monetario. In proposito, rileva che nell'ordinamento italiano ammende e multe, così come le sanzioni amministrative risultano sempre usualmente comprese tra un valore minimo e un valore massimo monetario e ciò appare giustificare l'inserimento di tali disposizioni, nella presunzione che all'interno di quell'intervallo il giudice potrà individuare il quantum della sanzione tenendo conto delle prescrizioni del regolamento dell'Unione europea. È comunque opportuno richie-

dere al Governo, attraverso un'osservazione da inserire nel parere, se l'entità individuata per le ammende e le sanzioni amministrative appaia effettivamente idonea a soddisfare il requisito dell'articolo 44 del regolamento.

Il collega Gozi osserva poi che lo schema di decreto legislativo non contempla tutte le tipologie di sanzioni accessorie previste dal regolamento (CE) N. 1005/2008. In proposito, rileva tuttavia che, come già ricordato nella relazione, l'articolo 45 del regolamento appare indicare unicamente a titolo esemplificativo alcune tipologie di sanzioni accessorie e quindi non appare esservi un vincolo a riprodurre nella normativa interna tutte le fattispecie indicate nel regolamento.

Alla luce di questi elementi formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per aver recepito nel parere parte delle osservazioni da lui formulate; benché mantenga alcune perplessità su alcuni aspetti del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 584 del 20 dicembre 2011, a pagina 138, seconda colonna, dopo la ventesima riga, aggiungere il seguente capoverso: « Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. »

ALLEGATO 1

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559 def.) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne* (COM(2011)561 def.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la « Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen – COM(2011)559 def. », la « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali – COM(2011)560 def. », la « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne* – COM(2011)561 def. »;

considerato che:

il complesso delle misure proposte, volte a modificare l'attuale meccanismo di valutazione e monitoraggio per la verifica della corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen nonché la disciplina sul ripristino dei controlli alle frontiere interne, prevede la « comunitarizzazione » dei due

aspetti, in considerazione del fatto che i fenomeni sottostanti, quali il contrasto all'immigrazione clandestina e la lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni dei singoli Stati membri;

in base alle nuove norme proposte la Commissione diventerebbe, infatti, l'istituzione responsabile, sia pur in cooperazione con gli Stati membri, dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen (fino ad oggi affidato ad un gruppo di lavoro del Consiglio, e dunque a carattere intergovernativo); così come nella proposta riguardante il controllo alle frontiere interne, lo Stato membro non potrà più limitarsi a comunicare alla Commissione e agli Stati membri l'intenzione di ripristinare le frontiere, ma dovrà indirizzare una richiesta in tal senso alla Commissione, alla quale pertanto la nuova proposta attribuisce la decisione di merito, sia pur attraverso un procedimento cui partecipano anche altri soggetti;

non appaiono in tal senso condivisibili le obiezioni avanzate da alcuni Stati membri in merito al mancato rispetto del principio di sussidiarietà, posto che l'im-

pegno degli Stati membri nel contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata transfrontaliera non può prescindere da un'azione coordinata a livello dell'Unione basata sul coinvolgimento attivo delle istituzioni e degli organismi competenti tanto europei che nazionali;

al contrario la base giuridica utilizzata dalla Commissione europea per l'adozione delle due proposte in esame – ossia l'articolo 77 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea – appare quella non solo più corretta, ma anche la più idonea al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone;

rilevato altresì che appare importante ribadire la necessità che nella gestione dei fenomeni in questione sia garantita una concreta solidarietà ed una equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, soprattutto nei confronti dei paesi più esposti ai flussi migratori, come l'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, valuti la Commissione di merito la necessità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, specificando meglio che le situazioni

atte a ripristinare i controlli alle frontiere debbono essere riconducibili a fenomeni quali la criminalità organizzata o il terrorismo;

b) valuti la Commissione di merito la necessità di controbilanciare il nuovo potere della Commissione europea di ripristino delle frontiere interne, con un obbligo esplicito di solidarietà comune e condivisa tra gli Stati membri, tanto nell'affrontare l'emergenza, quanto nella redistribuzione del numero degli immigrati, sulla base della considerazione che le frontiere esterne sono « frontiere europee » e non più meramente nazionali, e dunque tale assunto dovrebbe comportare un obbligo di solidarietà tra gli Stati membri sia in caso di gravi minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna, sia in caso di un afflusso massiccio e imprevisto di flussi migratori;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di una modifica del testo proposto dalla Commissione, sia nel senso che la difficoltà nel gestire procedure di rimpatrio per i paesi più esposti al flusso migratorio irregolare non diventi un nuovo criterio atto a giustificare il ripristino delle frontiere interne da parte della Commissione; sia nel senso di prevedere comunque un obbligo di solidarietà tra gli Stati membri a tutela delle frontiere esterne dell'Europa;

d) valuti la Commissione di merito la necessità, al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone, di mantenere le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione per l'adozione delle due proposte in esame.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

rilevato che:

l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede che gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri possono anche imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

si potrebbe ipotizzare, in sede di attuazione interna del regolamento, un più ampio ricorso a sanzioni penali di quello prospettato dallo schema di decreto, al fine di un più efficace contrasto delle fattispecie illecite;

il medesimo articolo 44 prevede che gli Stati membri impongano una san-

zione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave; in caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo se l'entità dell'ammenda di cui all'articolo 8 e quella delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 risultino effettivamente idonee a garantire il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 42 del regolamento (CE) N. 1005/2008, vale a dire l'irrogazione di una sanzione pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca, elevabile ad otto volte in caso di sanzione grave reiterata entro cinque anni, ovvero se non si ritenga, nei casi di recidiva, di prevedere anche la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della pesca.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	109
Sull'esame dell'atto del Governo n. 404	109
ALLEGATO (Nuova proposta di parere dei relatori sull'atto del Governo n. 404)	110

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Il presidente PASTORE propone di invitare il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione a riferire alla Commissione sugli indirizzi del Governo in materia di semplificazione, possibilmente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa di fine anno.

Concorda la Commissione.

Sull'esame dell'atto del Governo n. 404.

Il presidente PASTORE comunica che i relatori sull'atto del Governo n. 404, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

recante codice dell'ordinamento militare, hanno presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, che tiene conto del dibattito fin qui svolto (*vedi allegato*).

Prende atto che la Commissione non è in numero legale per proseguire l'esame dell'atto del Governo con la votazione della nuova proposta di parere; dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere, già prorogato, è ormai trascorso, chiede se vi sia la disponibilità del Governo ad attendere ancora il parere della Commissione. Conclude ringraziando il sottosegretario di Stato Milone per la sua presenza e augurandogli, a nome della Commissione, buon lavoro.

Il sottosegretario MILONE dichiara che il parere della Commissione potrà essere utilmente acquisito anche dopo la pausa dei lavori parlamentari di fine anno, esprimendo comunque la disponibilità a dar seguito alle indicazioni contenute nella nuova proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404.**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 26 luglio 2011;

vista l'ordinanza n. 296 del 2011 della Corte costituzionale;

considerati i rilievi e le osservazioni formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla Commissione difesa della Camera dei deputati;

considerata, nell'ambito delle politiche di semplificazione e di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, l'opportunità di estendere, nell'ambito del Ministero della Difesa, la *spending review* alla valutazione della congruità delle spese per il personale in rapporto alle esigenze dello strumento militare, con particolare riferimento al numero degli ufficiali generali e superiori e dei sottufficiali del ruolo marescialli ed equiparati in servizio permanente effettivo nelle Forze Armate,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1, comma 1, lettera c), integra l'articolo 22 del codice in merito alle

attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici: a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'esigenza di precisare, al numero 2), nella lettera *c-bis*), punto 5), che l'attività di brillamento va svolta solo quando ne ricorrano le condizioni;

considerato che la tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, ha previsto la soppressione del Comando operativo delle forze aeree ed il contestuale trasferimento dei relativi compiti al Comando della Squadra aerea con conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale, si segnala l'opportunità di coordinare l'articolo 143 del codice in tema di Comando operativo delle forze aeree, con quanto stabilito dalla citata tabella 2;

con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera f), si rileva che l'intervento sull'articolo 250, comma 3, concernente la concessione in uso, a titolo gratuito, dei campi e degli impianti alle sezioni di tiro a segno, dovrebbe consentire un riassetto normativo più aderente alla previsione di cui al sesto comma dell'articolo 11 del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430;

in merito all'articolo 2, comma 1, lettera i), ove si interviene sulla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi, introducendo nell'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare il comma 3-*bis*, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la rideterminazione del canone degli alloggi dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione – operata con l'introduzione

del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 – avvenga con decreto del Ministro della Difesa, come previsto dall'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; in merito alla medesima disposizione, si segnala l'esigenza di armonizzarla con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati;

ancora in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), si invita il Governo a integrare la modifica all'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare inserendo, nel comma 4, dopo le parole: « Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste » la seguente: « annualmente », poiché la determinazione del livello di reddito cui consegue l'applicazione dell'equo canone è demandata a un decreto ministeriale adottato con cadenza annuale;

in merito alla rettifica dell'articolo 306, comma 2, recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare i criteri per l'individuazione dei soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio, considerando in particolare se si configurino in tal modo modifiche sostanziali che non siano rese necessarie da esigenze di coordinamento;

sempre in tema di alloggi, si segnala l'esigenza di coordinare l'articolo 306, comma 2, del codice con la sopravvenuta disciplina regolamentare, riconoscendo al conduttore dell'immobile oltre al diritto di prelazione anche la facoltà di opzione;

si rileva che la modifica recata dall'articolo 4, comma 1 lettera *hh*) – volta a novellare l'articolo 918, comma 1 e alinea del codice, al fine di specificare la natura precauzionale della sospensione ivi prevista, nell'intento di perfezionare il recepimento della fonte originaria (articolo 29

della legge n. 113 del 1954) – attribuisce erroneamente carattere precauzionale a tutte le fattispecie di revoca della sospensione ivi previste, mentre l'ipotesi di sospensione contemplata dalla lettera *d*) di tale norma non riveste carattere precauzionale; per queste ragioni, si segnala la necessità di eliminare il riferimento alla natura precauzionale della sospensione inserito nella rubrica e nell'alinea del comma 1 dell'articolo 918 del codice;

all'articolo 4, comma 1, lettera *iii*), si rileva l'esigenza di coordinare la correzione dell'articolo 1359, che precisa il carattere esclusivamente verbale del richiamo, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *qqq*), che novella l'articolo 1389 del codice, appare necessario mantenere il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina deve concludere il giudizio di riesame e mantenere l'attuale previsione in base alla quale il giudizio di rinvio deve essere svolto da una diversa commissione disciplinare rispetto a quella che già si è espressa in senso favorevole al mantenimento del grado;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *aaaa*), che introduce nel Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1475-*bis*, nel quale sono riprodotte le norme di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, relativo alle associazioni di carattere militare con scopi politici, preso atto della decisione che la Corte costituzionale ha assunto con l'ordinanza n. 296 del 2011, si valuta positivamente tale opzione; si segnala in ogni caso l'esigenza di modificarne il contenuto evitando che dalla mera riproduzione delle norme del 1948 possa derivare la reintroduzione,

con effetto novativo, di istituti penali – di dubbia legittimità costituzionale – ormai espunti da tempo considerevole dal diritto processuale penale, come l'arresto preventivo, richiamato al comma 5 del citato articolo 1475-*bis*;

con riferimento all'articolo 1483, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale riproduce con alcune modificazioni le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma secondo, della legge n. 382 del 1978, si raccomanda al Governo di integrare l'articolo 4, comma 1, lettera *bbbb*), dello schema di decreto in titolo con una correzione al testo vigente del richiamato articolo 1483, comma 2, che prescriva il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni « di partiti, associazioni e organizzazioni politiche », ripristinando il testo della previgente normativa oggetto di riassetto;

la modifica dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), relativa alla denominazione del grado dell'Ordinario militare, ripristina il contenuto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 512 del 1961 oggetto di riassetto ad opera del decreto legislativo n. 66 del 2010; a tale riguardo, nel ricordare l'origine concordataria della disciplina e che la figura dell'Ordinario militare si configura del tutto distinta e peculiare rispetto ai vertici dei Corpi dell'Esercito, si osserva come tale correzione sia volta a riprodurre la norma nel testo originario non essendo intervenute nuove intese con la Santa Sede dalle quali sia conseguita l'esigenza di modificare la denominazione del grado a cui è assimilato l'Ordinario;

con riferimento alla potestà del Corpo della Guardia di finanza di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati si segnala al Governo, per garantire uniformità di disciplina, l'esigenza di integrare lo schema in titolo con un'esplicita modifica dell'articolo 2133 del Codice in modo da prevedere l'estensione al Corpo delle norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 90 del 2010, già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale – ed esplicita – abrogazione dell'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009;

quanto all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 5), con il quale si modifica la lettera *q*), del comma 1 dell'articolo 2136 del Codice, si osserva come tale previsione non appaia più necessaria alla luce di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, segnalando pertanto al Governo l'esigenza di espungere il richiamato numero 5);

in merito alla correzione all'articolo 2245 del codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 9, comma 1, lettera *i*), dello schema in titolo, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare il richiamato articolo 2245, che nel testo vigente riproduce quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 298 del 2000, anche alla luce delle disposizioni riguardanti le altre Forze Armate e la Guardia di Finanza;

si invita inoltre il Governo a verificare la completezza dell'opera di immissione, nel codice dell'ordinamento militare, di norme *medio tempore* entrate in vigore come disposizioni autonome, evitando una possibile « fuga » dal codice;

in merito alla questione delle reviviscenze normative operate dal provvedimento in titolo, operate mediante la revisione dell'articolo 2268 nonché attraverso singoli interventi su specifiche disposizioni del codice dell'ordinamento militare, nel richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, si rammenta l'esigenza di evitare duplicazioni di norme e si segnala l'esigenza di corredare i correttivi previsti, ove ritenuto necessario, con espresse clausole di reviviscenza retroattiva con effetto dal 9 ottobre 2010, evitando in ogni caso soluzioni di continuità nella vigenza delle norme ripristinate o confermate e prevenendo comunque la salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi nonché dei prov-

vedimenti adottati, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2186 del codice dell'ordinamento militare;

il combinato disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), dall'articolo 9, comma 1, lettera p), numero 9) e dall'articolo 10, comma 4, provvede a espungere dal *corpus* del codice dell'ordinamento militare, nei cui articoli da 255 a 264 erano state riprodotte, le norme già dettate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, recante *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*, ripristinandone la vigenza come fonte di autonoma disciplina; si considera favorevolmente tale opzione poiché la legge del 2001 richiamata incide — come riconosciuto dalla

stessa relazione illustrativa allo schema di decreto in titolo — in materia per lo più estranea al codice dell'ordinamento militare, risultando di prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, evitando ogni soluzione di continuità;

si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di apportare al testo ulteriori modificazioni indicate nel parere del Consiglio di Stato;

si raccomanda, in conclusione, il coerente adeguamento delle norme regolamentari alle modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare con il provvedimento in titolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, avvocato Alberto Bagnoli e dottor Sergio Cellini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114
Sui lavori della Commissione	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

Mercoledì 21 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, avvocato Alberto Bagnoli e dottor Sergio Cellini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il presidente e il direttore generale della Cassa sono accompagnati dal vicepresidente vicario, dottor Nunzio Luciano.

L'avvocato Alberto BAGNOLI, *Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna agli atti della Commissione copia del piano triennale di investimento approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa nel novembre 2011 nonché un documento predisposto dal Servizio gestione patrimonio immobiliare nel dicembre 2011 recante dati relativi al patrimonio immobiliare.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV), i deputati Giuliano CAZ-
ZOLA (PdL), Antonino LO PRESTI (FLI) e
Giorgio JANNONE, *presidente*.

Replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione l'avvocato Alberto BAGNOLI, *Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*.

Il dottor Sergio CELLINI, *Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*, consegna alla Presi-

denza copia del bilancio consuntivo 2010 nel quale sono contenuti dati dettagliati sulla redditività e consistenza del patrimonio immobiliare della Cassa.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza e forense per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Antonino LO PRESTI (FLI), rileva l'opportunità di chiedere al Presidente della Camera di estendere il sistema di rilevazione delle presenze, introdotto di recente nelle Commissioni permanenti, anche ai lavori delle Commissioni bicamerali.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), i deputati Giuliano CAZZOLA (Pdl), Antonino LO PRESTI (FLpTP), Nedo Lorenzo

POLI (UdCpTP) e la deputata Carmen MOTTA si associano alla richiesta del collega Lo Presti.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, constatata l'unanimità della richiesta, assicura i componenti della Commissione che rappresenterà tale esigenza al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 9.15.

Mercoledì 21 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e Amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Dott. Maurizio Prato (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

AUDIZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Presidente e Amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Dott. Maurizio Prato.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il Dott. Maurizio Prato, Presidente e Amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il dott. Alessandro De Paolis, Direttore Pianificazione e Business Development e il dott. Vincenzo Fortunato, Responsabile del Progetto CIE per IPZS. Introduce quindi il tema oggetto dell'au-

dizione e cede la parola al dottor PRATO, che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Rosario Giorgio COSTA (Pdl), Giampiero DE TONI (IDV) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il dottor PRATO risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Elezione di un Vicepresidente	117
-------------------------------------	-----

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 9.25.

Elezione di un Vicepresidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione di un Vicepresidente in sostituzione dell'onorevole Giuseppe Galati, che era stato nominato Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione il 17 ottobre 2011 ed era quindi cessato da componente della Commissione e dall'incarico di Vicepresidente. Fa presente che risulterà eletto il componente della Commissione che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Vicepresidente:

Presenti e votanti: 13

Ha riportato voti:

Deborah Bergamini 13

Proclama, quindi, eletto Vicepresidente della Commissione il deputato Deborah Bergamini.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Sul processo verbale	4
Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	9
---	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo- mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approva- zione di un documento finale</i>)	10
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	12

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

II Giustizia

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione	16
5-05815 Rao: Sull'attuazione della normativa a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori	16
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	18
5-05814 Nicola Molteni e Rivolta: Sull'eventuale accorpamento di tre sedi distaccate del Tribunale di Como	16
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	20
AVVERTENZA	17

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
---	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Shady Hamadi, attivista per i diritti umani in Siria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
--	----

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e conclusione – Rilievi espressi</i>)	22
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi deliberata dalla Commissione</i>)	25
Sull'ordine dei lavori	23
Elezione di un Segretario	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	30

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	31
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
RISOLUZIONI:	
7-00744 Marinello ed altri: Assegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e riassegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00157</i>)	34
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i>	37
INTERROGAZIONI:	
5-05225 Bobba: Iniziative in favore dei comuni che confinano con le regioni a statuto speciale	35
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	39
5-05226 Froner: Riassegnazione a iniziative in favore dei consumatori delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato	36
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	41
5-05432 Vannucci: Iniziative in merito ai passaggi tra aree professionali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze	36
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	42
5-05767 Toccafondi: Risorse destinate all'attuazione della legge n. 193 del 2000, relativa agli sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti	36
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	44
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
RISOLUZIONI:	
7-00731 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi	49
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05837 Savino: Iniziative per il contrasto all'usura e per il monitoraggio delle sofferenze bancarie	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	52
5-05838 Barbato: Vicende relative ad indagini della Guardia di finanza concernenti operazioni di riciclaggio di capitali di provenienza illecita	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	54
5-05839 Fugatti: Proroga dell'aliquota ridotta del prelievo erariale unico sul Bingo da sala	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> , della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere <i>e)</i> , <i>f)</i> e <i>g)</i> della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti ». Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	57
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
---	----

AVVERTENZA	59
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	66
Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova. Nomina n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa. Atto n. 429 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	72
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	73

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	76
--	----

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	78
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2012	78
AVVERTENZA	78

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	101

RISOLUZIONI:

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino e 7-00745 Beccalossi: Per l'applicazione della normativa in materia di quote latte (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen COM(2011)559 def.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne. COM(2011)561 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
ERRATA CORRIGE	105

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sui lavori della Commissione	109
Sull'esame dell'atto del Governo n. 404	109
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di parere dei relatori sull'atto del Governo n. 404</i>)	110

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, avvocato Alberto Bagnoli e dottor Sergio Cellini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114
Sui lavori della Commissione	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e Amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Dott. Maurizio Prato (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Elezione di un Vicepresidente	117
-------------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,00



16SMC0005860